



## Trattato Carta Costituzionale della Confederazione dei Popoli d'Europa

***Soggetto di diritto internazionale: Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa.***

***Il presente Trattato sarà depositato presso l'Ufficio dei Trattati delle Nazioni Unite.***

***Titolo: Carta costituzionale della Confederazione dei popoli d'Europa.***

**Il presente trattato è regolato dal diritto internazionale della Convenzione di Vienna e si applica a trattati conclusi tra Stati, altri soggetti di diritto internazionale e individui a democrazia diretta.**

### **Premessa**

Consiglio per i diritti umani-Diciottesima sessione.

Promozione e tutela di tutti i diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, compreso il diritto allo sviluppo.

Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo Il Consiglio per i diritti umani,

Il Consiglio per i diritti umani,

Ricordando tutte le precedenti risoluzioni dell'Assemblea Generale, della Commissione per i Diritti Umani e del Consiglio dei Diritti Umani su questo tema, in particolare la risoluzione 65/223 dell'Assemblea del 21 dicembre 2010 e la risoluzione del Consiglio 8/5 del 18 giugno 2008,

Riaffermando l'impegno di tutti gli Stati ad adempiere ai propri obblighi di promuovere il rispetto universale, l'osservanza e la protezione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e con gli altri strumenti relativi ai diritti umani e al diritto internazionale,

Affermando che il rafforzamento della cooperazione internazionale per la promozione e la tutela di tutti i diritti umani dovrebbe continuare ad essere portato avanti in piena conformità con gli scopi e i principi della Carta e del diritto internazionale come stabilito negli articoli 1 e 2 della Carta e, inter alia, nel pieno rispetto della sovranità, dell'integrità territoriale, dell'indipendenza politica, del non uso o della minaccia della forza nelle relazioni internazionali e del non intervento nelle questioni che rientrano essenzialmente nella giurisdizione interna di qualsiasi Stato,





Ricordando il Preambolo della Carta, in particolare la determinazione a riaffermare la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana e nella parità di diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,

Riaffermando che ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale in cui i diritti e le libertà enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani possano essere pienamente realizzati,

Ribadendo anche la determinazione espressa nel preambolo della Carta di salvare le generazioni future dal flagello della guerra, di stabilire condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e da altre fonti di diritto internazionale, promuovere il progresso sociale e migliori standard di vita in una maggiore libertà, praticare la tolleranza e il buon vicinato e impiegare meccanismi internazionali per la promozione del benessere economico. e la promozione sociale di tutti i popoli,

Sottolineando che la responsabilità della gestione economica e sociale mondiale questioni, così come le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale, devono essere condivise tra le nazioni del mondo e dovrebbero essere esercitate a livello multilaterale, e che, a questo riguardo, il ruolo centrale deve essere svolto dalle Nazioni Unite in quanto organismo più universale e rappresentativo organizzazione nel mondo,

Considerando i grandi cambiamenti in atto sulla scena internazionale e le aspirazioni di tutti i popoli verso un ordine internazionale basato sui principi sanciti dalla Carta, compresa la promozione e l'incoraggiamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti e il rispetto del principio di uguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli, pace, democrazia, giustizia, uguaglianza, stato di diritto, pluralismo, sviluppo, migliori standard di vita e solidarietà,

Riconoscendo che il rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani è essenziale per il pieno raggiungimento degli scopi delle Nazioni Unite, comprese l'effettiva promozione e protezione di tutti i diritti umani,

Considerando che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti e che ognuno ha diritto a tutti i diritti e le libertà in essa enunciati, senza distinzione di alcun genere, come di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro status,

Riaffermando che la democrazia, lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono interdipendenti e si rafforzano a vicenda, e che la democrazia si basa sulla volontà liberamente espressa delle persone di determinare i propri sistemi politici, economici, sociali e culturali e sulla loro piena partecipazione in tutti gli aspetti delle loro vite,

Riconoscendo che la promozione e la tutela dei diritti umani dovrebbero basarsi sul principio di cooperazione e di dialogo autentico e mirare a rafforzare la capacità degli Stati membri di rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani a beneficio di tutti gli esseri umani,





Sottolineando che la democrazia non è solo un concetto politico, ma ha anche dimensioni economiche e sociali, riconoscendo che la democrazia, il rispetto di tutti i diritti umani, compreso il diritto allo sviluppo, una governance e un'amministrazione trasparenti e responsabili in tutti i settori della società e l'effettiva partecipazione della società civile costituiscono una parte essenziale delle basi necessarie per la realizzazione di un'economia sociale incentrata sulle persone sviluppo sostenibile,

Notando con preoccupazione che il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad essi correlata possono essere aggravati, tra l'altro, da un'iniqua distribuzione della ricchezza, dall'emarginazione e dall'esclusione sociale,

Riaffermando che il dialogo tra religioni, culture e civiltà potrebbe contribuire notevolmente al rafforzamento della cooperazione internazionale a tutti i livelli,

Sottolineando il fatto che è imperativo che la comunità internazionale garantisca che la globalizzazione diventi una forza positiva per tutti i popoli del mondo e solo attraverso questo processo sforzi ampi e prolungati, basati sulla nostra comune umanità in tutta la sua diversità, possono la globalizzazione essere resa pienamente inclusiva ed equa,

Molto preoccupato che l'attuale crisi economica, finanziaria, energetica e alimentare globale, risultante da una combinazione di diversi fattori importanti, compresi fattori macroeconomici e di altro tipo, come il degrado ambientale, la desertificazione e il cambiamento climatico globale, i disastri naturali e la mancanza di risorse finanziarie e della tecnologia necessaria per far fronte al loro impatto negativo nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, rappresentano uno scenario globale che sta minacciando l'adeguato godimento di tutti i diritti umani e ampliando le possibilità di divario tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo,

Sottolineando che devono essere compiuti gli sforzi per rendere la globalizzazione pienamente inclusiva ed equa includere politiche e misure, a livello globale, che corrispondano ai bisogni dei paesi in via di sviluppo e dei paesi con economie in transizione e siano formulate e attuate con la loro effettiva partecipazione,

Anche stressante la necessità di finanziamenti adeguati e di trasferimento di tecnologia verso i paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, anche per sostenere i loro sforzi per adattarsi ai cambiamenti climatici,

Avendo ascoltato i popoli del mondo, e riconoscendo le loro aspirazioni alla giustizia, all'uguaglianza di opportunità per tutti, al godimento dei loro diritti umani, compreso il diritto allo sviluppo, a vivere in pace e libertà e ad un'equa partecipazione senza discriminazioni alla vita economica, sociale, vita culturale, civile e politica,

Ricordando Risoluzioni 5/1 del Consiglio per i diritti umani, sul rafforzamento istituzionale del Consiglio, e 5/2, sul codice di condotta per i titolari di mandati per procedure speciali del Consiglio,





del 18 giugno 2007, in cui si sottolinea che tutti i titolari di mandato devono adempiere ai propri doveri ai sensi delle presenti deliberazioni e dei relativi allegati,

Risolto adottare tutte le misure in suo potere per garantire un ordine internazionale democratico ed equo,

1. Afferma che tutti hanno diritto a un'internazionale democratica ed equa ordine;
2. Piena realizzazione di tutti i diritti umani per tutti; afferma anche che un ordine internazionale democratico ed equo favorisce la piena realizzazione di tutti i diritti umani per tutti;
3. Dichiarata che la democrazia implica il rispetto di tutti i diritti umani e libertà fondamentali ed è un valore universale basato sulla volontà liberamente espressa delle persone di determinare i propri sistemi politici, economici, sociali e culturali e sulla loro piena partecipazione a tutti gli aspetti della loro vita, e riafferma la necessità di un'adesione universale e di un'attuazione delle norme stato di diritto sia a livello nazionale che internazionale;
4. Riafferma la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in particolare il principio secondo cui la volontà del popolo, espressa attraverso elezioni periodiche e autentiche, sarà la base dell'autorità governativa, così come il diritto di scegliere liberamente i rappresentanti attraverso elezioni periodiche e autentiche, che saranno effettuate a suffragio universale ed eguale e saranno tenuto mediante voto segreto o mediante equivalenti procedure di voto libero;
5. Invita tutti gli Stati membri a rispettare l'impegno espresso durante la Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza correlata, tenutasi a Durban, in Sud Africa, per massimizzare i benefici della globalizzazione attraverso, tra l'altro, il rafforzamento e il miglioramento della cooperazione internazionale per aumentare le pari opportunità di commercio, crescita economica e sostenibilità. sviluppo, le comunicazioni globali attraverso l'uso delle nuove tecnologie e un maggiore scambio interculturale attraverso la conservazione e la promozione della diversità culturale, e ribadisce che solo attraverso sforzi ampi e sostenuti per creare un futuro condiviso basato sulla nostra comune umanità e su tutta la sua diversità è possibile realizzare la globalizzazione pienamente inclusivo ed equo;
6. Afferma che un ordine internazionale democratico ed equo richiede, tra l'altro, la realizzazione di quanto segue:
  - (UN) Il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, in virtù del quale possono determinare liberamente il proprio status politico e perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale;
  - (B) Il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sui loro territori naturali ricchezza e risorse;
  - (C) Il diritto di ogni persona umana e di tutti i popoli allo sviluppo;





- (D) Il diritto di tutti i popoli alla pace;
- (e) Il diritto a un ordine economico internazionale basato sull'equa partecipazione al processo decisionale, l'interdipendenza, l'interesse reciproco, la solidarietà e la cooperazione tra tutti gli Stati;
- (F) La solidarietà internazionale, come diritto dei popoli e degli individui;
- (G) La promozione e il consolidamento di un'economia trasparente, democratica, giusta e istituzioni internazionali responsabili in tutti i settori della cooperazione, in particolare attraverso l'attuazione del principio di piena ed equa partecipazione ai rispettivi meccanismi decisionali;
- (H) Il diritto a un'equa partecipazione di tutti, senza alcuna discriminazione, al processo decisionale nazionale e globale;
- (io) Il principio di una rappresentanza regionale equa ed equilibrata tra i sessi nella composizione dello staff del sistema delle Nazioni Unite;
- (J) La promozione di un'organizzazione internazionale libera, giusta, efficace ed equilibrata ordine dell'informazione e della comunicazione, basato sulla cooperazione internazionale per stabilire un nuovo equilibrio e una maggiore reciprocità nel flusso internazionale di informazioni, in particolare correggendo le disuguaglianze nel flusso di informazioni da e verso i paesi in via di sviluppo;
- (K) Rispetto della diversità culturale e dei diritti culturali di tutti, poiché questa li valorizza il pluralismo culturale, contribuisce a un più ampio scambio di conoscenze e di comprensione dei contesti culturali, promuove l'applicazione e il godimento dei diritti umani universalmente accettati in tutto il mondo e promuove relazioni stabili e amichevoli tra i popoli e le nazioni di tutto il mondo;
- (l) Il diritto di ogni persona e di tutti i popoli a un ambiente sano e a una cooperazione internazionale rafforzata che risponda efficacemente alle esigenze di assistenza degli sforzi nazionali per adattarsi al cambiamento climatico, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e che promuova l'adempimento degli accordi internazionali nel campo della mitigazione;
- (M) La promozione di un accesso equo ai benefici provenienti dal mercato internazionale distribuzione della ricchezza attraverso una cooperazione internazionale rafforzata, in particolare nelle relazioni internazionali economiche, commerciali e finanziarie;
- (N) Il godimento da parte di ciascuno della proprietà del patrimonio comune l'umanità in relazione al diritto pubblico di accesso alla cultura;
- (o) La responsabilità condivisa delle nazioni del mondo per la gestione a livello mondiale lo sviluppo economico e sociale, nonché le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, che dovrebbero essere esercitate a livello multilaterale;
7. Sottolinea l'importanza di preservare la natura ricca e diversificata della comunità internazionale delle nazioni e dei popoli, nonché il rispetto delle particolarità nazionali e regionali





e dei diversi contesti storici, culturali e religiosi, nel rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani;

8. Inoltre sottolinea che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi e che la comunità internazionale deve trattare i diritti umani a livello globale in modo equo ed equo, sullo stesso piano e con la stessa enfasi, e riafferma che, mentre va tenuto presente il significato delle particolarità nazionali e regionali e dei diversi contesti storici, culturali e religiosi, è dovere degli Stati, indipendentemente i loro sistemi politici, economici e culturali, per promuovere e proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;

9. Sollecita tutti gli attori sulla scena internazionale per costruire un ordine internazionale basato sull'inclusione, la giustizia, l'uguaglianza e l'equità, la dignità umana, la comprensione reciproca, la promozione e il rispetto della diversità culturale e dei diritti umani universali, e di respingere tutte le dottrine di esclusione basate sul razzismo, sulla discriminazione razziale, sulla xenofobia e sulla relativa intolleranza;

10. Riafferma che tutti gli Stati dovrebbero promuovere la creazione, il mantenimento e rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale e, a tal fine, dovrebbero fare tutto il possibile per conseguire un disarmo generale e completo sotto un efficace controllo internazionale, nonché per garantire che le risorse liberate da efficaci misure di disarmo siano utilizzate per uno sviluppo globale, in particolare quello dei paesi in via di sviluppo;

11. Ribadisce anche la necessità di continuare a lavorare con urgenza per la creazione di un ordine economico internazionale basato sull'equità, l'uguaglianza sovrana, l'interdipendenza, l'interesse comune e la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi economici e sociali, che correggerà le disuguaglianze e riparerà le ingiustizie esistenti, renderà possibile eliminare il crescente divario tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo e garantire uno sviluppo economico e sociale in costante accelerazione, nonché la pace e la giustizia per le generazioni presenti e future;

12. Ulteriori riconferma che la comunità internazionale dovrebbe ideare modi e significa rimuovere gli attuali ostacoli e affrontare le sfide per la piena realizzazione di tutti i diritti umani e prevenire la continuazione delle violazioni dei diritti umani che ne derivano in tutto il mondo;

13. Sollecita Gli Stati devono continuare i loro sforzi attraverso una maggiore azione internazionale la cooperazione, verso la promozione di un ordine internazionale democratico ed equo;

14. Decide di istituire, per un periodo di tre anni, nuove procedure speciali mandato di esperto indipendente sulla promozione di un ordine internazionale democratico ed equo, con il seguente mandato:

(UN) Individuare i possibili ostacoli alla promozione e alla tutela di a ordine internazionale democratico ed equo e di presentare proposte e/o raccomandazioni al Consiglio per i diritti umani su possibili azioni al riguardo;





- (B) Individuare le migliori pratiche nella promozione e nella tutela dell'economia democratica ed un ordine internazionale equo a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;
- (C) Sensibilizzare sull'importanza di promuovere e tutelare un ordine internazionale democratico ed equo;
- (D) Operare in cooperazione con gli Stati per favorire l'adozione di misure a livello locale, nazionale, regionale e internazionale volte alla promozione e alla tutela di un ordine internazionale democratico ed equo;
- (e) Lavorare in stretto coordinamento, evitando inutili duplicazioni, con organizzazioni intergovernative e non governative, altre procedure speciali del Consiglio per i diritti umani, istituzioni finanziarie internazionali, nonché con altri attori rilevanti che rappresentano la più ampia gamma possibile di interessi ed esperienze, nell'ambito dei rispettivi mandati, anche partecipando e dando seguito a pertinenti convegni ed eventi internazionali;
- (F) Integrare nella propria una prospettiva di genere e una prospettiva di disabilità sul lavoro;
- G) Riferire regolarmente al Consiglio per i diritti umani e all'Assemblea generale conformemente ai rispettivi programmi di lavoro;
- (H) Sostenere il rafforzamento e la promozione della democrazia, dello sviluppo e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo intero;
15. Invita tutti i governi a cooperare e assistere gli indipendenti esperto nell'espletamento del proprio mandato, a fornirgli tutte le informazioni necessarie da lui richieste al fine di consentirgli di adempiere efficacemente ai propri compiti;
16. Richieste l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani a fornire tutte le risorse umane e finanziarie necessarie per l'efficace adempimento dell'incarico da parte dell'esperto indipendente;
17. Richieste all'esperto indipendente di presentare la sua prima relazione al Consiglio dei Diritti Umani alla sua ventunesima sessione;
18. Richieste gli organi del trattato sui diritti umani, l'Ufficio dell'Alto Signor Commissario, i meccanismi speciali estesi dal Consiglio per i diritti umani e dal Comitato consultivo del Consiglio per i diritti umani per prestare la dovuta attenzione, nell'ambito dei rispettivi mandati, alla presente risoluzione e per fornire contributi alla sua attuazione;
19. Invita l'Ufficio dell'Alto Commissario per sviluppare la questione la promozione di un ordine internazionale democratico ed equo;
20. Richieste all'Ufficio dell'Alto Commissario di portare la presente risoluzione all'attenzione degli Stati membri, degli organi, organi e componenti delle Nazioni Unite, delle organizzazioni intergovernative, in particolare delle istituzioni di Bretton Woods, e delle organizzazioni non governative, e a diffonderlo sulla più ampia base possibile;





## **Le Parti contraenti della presente Convenzione,**

DETERMINATI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità Europee,

ISPIRATI al patrimonio culturale, religioso e umanistico dell'Europa, da cui provengono i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello stato di diritto,

RICORDANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare basi solide per la costruzione della futura Europa,

CONFERMANDO il loro attaccamento ai principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta di Politica Sociale Europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta Comunitaria dei Diritti Sociali Fondamentali dei lavoratori del 1989,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli nel rispetto della loro storia, cultura e tradizioni,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni per consentire loro di adempiere con maggiore efficacia, in un contesto istituzionale unico, ai compiti loro affidati,

DETERMINATI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle loro economie e a stabilire una politica economica e monetaria della Confederazione dei popoli d'Europa, in conformità con le disposizioni del presente Trattato della Confederazione dei popoli d'Europa, una moneta unica e stabile,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, considerando il principio dello sviluppo sostenibile nel contesto del completamento del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione ambientale, nonché ad attuare politiche volte a garantire che il progresso compiuti nel cammino verso l'integrazione economica vanno di pari passo con progressi paralleli in altri settori,

DETERMINATI a stabilire una cittadinanza comune per i cittadini dei loro paesi,

DETERMINATI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che includa la progressiva definizione di una politica di difesa comune, che potrebbe portare ad una difesa comune in conformità con le disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza allo scopo di promuovere la pace, sicurezza e progresso in Europa e nel mondo,

DETERMINATI a facilitare la libera circolazione delle persone garantendo al tempo stesso la sicurezza dei loro popoli, con l'instaurazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità con le disposizioni del presente Trattato,





DETERMINATI a proseguire il processo di creazione di una Confederazione dei popoli d'Europa sempre più stretta tra i Popoli d'Europa, nella quale le decisioni siano prese dai cittadini con democrazia diretta, in conformità al principio di sussidiarietà,

PREVEDERE gli ulteriori passi da compiere per lo sviluppo dell'integrazione europea,

### **HANNO DECISO di istituire Confederazione dei Popoli d'Europa;**

Considerando l'importanza fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, riconoscendo la crescente importanza dei trattati come fonte del diritto internazionale come mezzo per sviluppare la collaborazione pacifica tra le nazioni, qualunque siano i loro regimi costituzionali e sociali, rilevando che i principi di sono universalmente riconosciuti il libero consenso e la buona fede nonché il pacta sunt servanda, secondo cui le controversie relative ai trattati devono, come le altre controversie internazionali, essere risolte con mezzi pacifici e secondo i principi della giustizia e del diritto internazionale, richiamando la decisione dei popoli delle Nazioni Unite di creare le condizioni necessarie per il mantenimento della giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati, consapevoli dei principi del diritto internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, come la principi riguardanti l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto di disporre di se stessi, l'uguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non ingerenza negli affari interni degli Stati, il divieto di ricorrere alla minaccia o all'uso della forza e il rispetto universale ed effettivo per i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, convinto che la codificazione e il progressivo sviluppo del diritto dei trattati realizzati da questa Convenzione serviranno agli scopi delle Nazioni Unite enunciati nella Carta, che sono quelli del mantenimento della pace internazionale e la sicurezza, di sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni e di attuare la collaborazione internazionale, affermando che le norme del diritto internazionale consuetudinario, jus cogens-erga omnes, continueranno a regolare le questioni non regolate dalle disposizioni del presente accordo,

### **Hanno convenuto quanto segue:**

#### **Articolo 1 Ambito di applicazione**

La presente Convenzione si applica ai trattati internazionali regolati dal diritto internazionale.

#### **Articolo 2 Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione:

Per "trattato" si intende un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati, e regolato dal diritto internazionale, indipendentemente dalla sua denominazione specifica.

Per "parte" si intende uno Stato che ha espresso il suo consenso ad essere vincolato dal trattato e per il quale il trattato è in vigore.

Per "parte contraente" si intende uno Stato che ha espresso il suo consenso ad essere vincolato dal trattato e per il quale il trattato è entrato in vigore.





### **Articolo 3 Interpretazione dei trattati**

Gli accordi devono essere interpretati in buona fede secondo il senso comune attribuibile ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e scopo.

Per l'interpretazione di un trattato, si deve tenere conto, oltre al testo, anche dell'oggetto e dello scopo del trattato, delle eventuali intenzioni delle parti e di ogni accordo ulteriore tra le parti.

### **Articolo 4 Capacità dei soggetti di diritto internazionale**

La capacità degli Stati di concludere trattati e di essere parti in essi non deve essere limitata in alcun modo dal loro regime costituzionale interno.

### **Articolo 5 Rappresentanza e autorizzazione degli agenti di uno Stato**

La rappresentanza degli Stati nella negoziazione e nella conclusione di trattati e la rappresentanza dell'organizzazione internazionale nella conclusione di trattati sono regolate dal diritto interno dello Stato o dell'organizzazione.

### **Articolo 6 Capacità dei soggetti di diritto internazionale non statali**

Nulla nella presente Convenzione pregiudica la capacità dei soggetti di diritto internazionale non statali di concludere trattati.

Gli accordi conclusi da soggetti di diritto internazionale non statali non creano obblighi per gli Stati, a meno che questi lo abbiano espressamente accettato.

### **Articolo 7 Elementi essenziali dei trattati**

Affinché un trattato sia valido e vincolante per le parti, devono essere presenti: un accordo libero e volontario delle parti, la capacità delle parti di concludere trattati e il rispetto delle formalità costituzionali interne.

La violazione di una norma di diritto interno di uno Stato riguardante la competenza per concludere trattati non può essere invocata come pretesto per negare l'obbligatorietà di quel trattato per quel dato Stato.

### **Articolo 8 Errori di fatto**

Un errore di fatto relativo a un elemento essenziale di un trattato può comportare la nullità di quel trattato solo se:

a) l'errore riguarda un fatto che esisteva al momento della conclusione del trattato; b) le parti hanno basato la loro decisione di concludere il trattato su quel fatto; e c) l'errore era essenziale per la decisione di una o più delle parti di concludere il trattato.

Un errore di fatto non può comportare la nullità di un trattato se il fatto era noto o poteva ragionevolmente essere noto alle parti al momento della conclusione del trattato.

### **Articolo 9 Errori di diritto**

10

Sede Legale: Palazzo Ducale - Venezia

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteriaNazionale@clnv.eu](mailto:segreteriaNazionale@clnv.eu) - [presidenzanazionale@clnv.eu](mailto:presidenzanazionale@clnv.eu) - [tribunalepopolareveneto@clnv.eu](mailto:tribunalepopolareveneto@clnv.eu) - [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)





L'errore di diritto relativo a un elemento essenziale di un trattato può comportare la nullità di quel trattato solo se l'errore:

a) riguardava una norma di diritto internazionale esistente al momento della conclusione del trattato; e b) era essenziale per la decisione di una o più delle parti di concludere il trattato.

Un errore di diritto non può comportare la nullità di un trattato se era noto o poteva ragionevolmente essere noto alle parti al momento della conclusione del trattato.

### **Articolo 10 Costituzione di trattati attraverso la minaccia o l'uso della forza**

È nullo un trattato che sia stato costituito attraverso l'uso della minaccia o dell'uso della forza in violazione dei principi del diritto internazionale enunciati nella Carta delle Nazioni Unite.

### **Articolo 11 Illecite percezioni di un trattato**

Un trattato è nullo se la sua costituzione è il risultato di un atto da parte di uno Stato o di una qualsiasi organizzazione internazionale che sia stato commesso in violazione di una norma imperativa del diritto internazionale generale.

### **Articolo 12 Consentimento di uno Stato ad essere vincolato da un trattato**

L'accettazione di un trattato può essere espressa tramite il consenso dello Stato ad essere vincolato dal trattato o dall'atto dell'autorità competente di uno Stato che indichi l'intenzione dello Stato di essere vincolato dal trattato.

### **Articolo 13 Forma e manifestazione del consenso**

Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato può essere espresso nelle forme previste dallo Stato o secondo le pratiche diplomatiche e consuetudinarie tra le parti.

Tuttavia, a meno che il trattato non preveda diversamente, il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato richiede il suo consenso espresso per iscritto.

Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato espresso mediante la firma rende il trattato vincolante per lo Stato nella misura in cui il trattato prevede tale effetto.

### **Articolo 14 Risoluzione delle controversie relative all'interpretazione dei trattati**

Le controversie che sorgono sull'interpretazione di un trattato devono essere risolte da negoziati, conciliazione, mediazione, arbitrato, ricorso a un'organizzazione internazionale, ricorso a un tribunale internazionale o qualsiasi altro mezzo pacifico di risoluzione delle controversie accettato dalle parti.

Nulla nella presente disposizione impedisce alle parti di ricorrere a un altro mezzo pacifico di risoluzione delle controversie di loro scelta.

### **Articolo 15 Diritti e obblighi di terzi stati**

11

Sede Legale: Palazzo Ducale - Venezia

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolini – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteria@clnv.eu](mailto:segreteria@clnv.eu) - [presidenza@clnv.eu](mailto:presidenza@clnv.eu) - [tribunalepopolareveneto@clnv.eu](mailto:tribunalepopolareveneto@clnv.eu) - [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)





Un terzo Stato che rimane estraneo a un trattato può essere soggetto ai diritti e agli obblighi previsti dal trattato se: a) tale Stato acconsente ad essere soggetto a tali diritti e obblighi; o b) i diritti e gli obblighi sono di natura tale da comportare l'estensione reciproca o un'influenza su uno Stato terzo.

#### **Articolo 16 Violenza delle norme di diritto internazionale**

Un trattato è nullo se, al momento della sua conclusione, viola una disposizione di diritto internazionale per la quale non può essere stipulato in deroga.

#### **Articolo 17 Obblighi generali delle parti**

Ogni parte deve adempiere in buona fede gli obblighi derivanti da un trattato e deve fare tutto il possibile per promuovere l'esecuzione del trattato nel proprio territorio.

Le parti devono garantire che nessuna disposizione di diritto interno sia in conflitto con i loro obblighi derivanti da un trattato e devono prendere le misure necessarie per adempiere a tali obblighi.

#### **Articolo 18 Pratiche successive all'adozione di un trattato**

Le parti devono interpretare e applicare in buona fede i trattati, tenendo conto di qualunque pratica accettata sia con l'intenzione di interpretare il trattato sia con l'intenzione di applicare il trattato.

#### **Articolo 19 Successione di Stati e trattati**

Le disposizioni della presente Convenzione che disciplinano la validità, l'interpretazione e l'applicazione dei trattati si applicano anche alla successione di Stati.

Nulla nella presente Convenzione pregiudica i diritti, gli obblighi o lo status di uno Stato che risulta essere un successore di Stato ai sensi del diritto internazionale.

#### **Articolo 20 Applicazione temporale dei trattati**

Gli Stati non possono invocare disposizioni del proprio diritto interno come giustificazione per l'inadempimento dei propri obblighi derivanti da un trattato.

Una parte non può invocare disposizioni costituzionali interne come pretesto per non adempiere ai propri obblighi derivanti da un trattato, a meno che tale pretesto non sia compatibile con i principi fondamentali del diritto interno in materia di competenza a concludere trattati.





## **Articolo 21 Espulsione da un'organizzazione internazionale**

Nulla nella presente Convenzione pregiudica l'obbligo di uno Stato membro di un'organizzazione internazionale di rispettare gli obblighi derivanti da un trattato nei confronti di altri Stati membri dell'organizzazione.

## **Articolo 22 Sospensione dell'applicazione di un trattato a causa di una violazione delle sue disposizioni**

Nel caso in cui venga constatato che uno Stato membro di un'organizzazione internazionale abbia violato una disposizione di un trattato, gli altri Stati membri dell'organizzazione possono sospendere l'applicazione del trattato nei confronti di quel dato Stato fino a quando tale stato non adempia ai propri obblighi derivanti dal trattato.

La sospensione prevista nel paragrafo 1 deve essere adottata nell'ambito delle procedure stabilite dall'organizzazione internazionale o in accordo con tali procedure.

## **Articolo 23 Nullità, terminazione e modificazione dei trattati**

Un trattato è nullo se è stato costituito in violazione di una disposizione imperativa del diritto internazionale.

Un trattato è nullo se ha come oggetto l'esecuzione di un atto vietato dal diritto internazionale generale o se è in contraddizione con una norma imperativa del diritto internazionale.

Ogni parte può denunciare o recedere da un trattato

## **Preambolo**

Noi, i popoli d'Europa, consapevoli del nostro diritto inalienabile all'autodeterminazione, della necessità di promuovere la pace e la cooperazione tra le nazioni e di difendere i diritti umani fondamentali, stabiliamo questa Carta costituzionale per definire le competenze e il funzionamento delle istituzioni della Confederazione dei popoli d'Europa.

Considerando che il diritto all'autodeterminazione dei popoli è un principio universale che deve essere garantito per promuovere la pace, la democrazia e il rispetto dei diritti umani;

Riconoscendo il valore della democrazia diretta come strumento per l'espressione libera e diretta della volontà popolare;

Riconoscendo la necessità di stabilire una Confederazione che rappresenti e tuteli gli interessi dei popoli d'Europa in base a principi di equità, solidarietà e reciproco rispetto;

Tenendo conto degli obiettivi comuni di sviluppo, sicurezza e prosperità per tutti i cittadini europei;

Convinti che solo attraverso la cooperazione internazionale e l'abolizione delle divisioni politiche si possa raggiungere l'unità e la stabilità del continente europeo;





## **Consapevoli;**

La Carta costituzionale definisce le competenze e il funzionamento delle principali istituzioni della Confederazione.

Tutte queste istituzioni lavorano in collaborazione per promuovere l'interesse comune della Confederazione.

Ogni istituzione ha il proprio ruolo e funzioni specifiche, ma tutte operano nel rispetto dei principi democratici e dei valori fondamentali della Confederazione.

## **Parte vincolante del trattato Confederazione dei popoli d'Europa**

### **Disposizioni sostanziali;**

#### **Articolo 1: Fondamenti**

La Confederazione dei popoli d'Europa è un'organizzazione sovranazionale composta da Stati membri che decidono di aderirvi volontariamente per promuovere il diritto di autodeterminazione dei popoli, la cooperazione economica, sociale e politica, nonché la pace e la sicurezza nel continente europeo.

La Confederazione riconosce e rispetta la diversità culturale, linguistica e storica dei suoi popoli membri.

#### **Articolo 2: Istituzioni**

Le istituzioni della Confederazione dei popoli d'Europa sono il Consiglio dei popoli d'Europa, la Corte dei popoli d'Europa, la Commissione dei popoli d'Europa, la Banca Centrale della Confederazione dei popoli d'Europa ed il Segretariato Generale.

Ogni istituzione ha il proprio ruolo e funzioni definite all'interno della Carta costituzionale.

#### **Articolo 3: Consiglio dei popoli d'Europa**

Il Consiglio dei popoli d'Europa è l'autorità decisionale suprema della Confederazione.

È composto da rappresentanti dei popoli d'Europa, designati dai rispettivi Stati membri.

Il Consiglio adotta risoluzioni e decisioni che vincolano gli Stati membri sulla base della maggioranza qualificata.

Promuove la cooperazione tra gli Stati membri, i diritti umani, la democrazia e il rispetto dei principi fondamentali della Confederazione.





#### **Articolo 4: Corte dei popoli d'Europa**

La Corte dei popoli d'Europa è il massimo organo giurisdizionale della Confederazione.

È composta da giudici scelti tra persone di fama indipendenti dai rispettivi Stati membri.

La Corte è responsabile dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme giuridiche della Confederazione, nonché della risoluzione delle controversie fra gli Stati membri.

La Corte di Giustizia è il massimo organo giudiziario della Confederazione. Ha il compito di interpretare e applicare le leggi e di risolvere eventuali controversie tra i membri della Confederazione. È indipendente e neutrale e le sue decisioni sono vincolanti per tutti i membri.

#### **Articolo 5: Commissione dei popoli d'Europa**

La Commissione dei popoli d'Europa è l'organo esecutivo della Confederazione.

È composta da rappresentanti designati dagli Stati membri sulla base di una rotazione periodica.

La Commissione ha il compito di promuovere l'implementazione delle decisioni del Consiglio e di gestire gli affari quotidiani della Confederazione.

#### **Articolo 6: Banca Centrale della Confederazione dei popoli d'Europa**

La Banca Centrale Europea è responsabile per l'elaborazione e l'attuazione della politica monetaria.

#### **Articolo 7: Segretariato Generale**

Il Segretariato Generale è l'organo amministrativo della Confederazione. Svolge funzioni di supporto alle altre istituzioni e si occupa dell'organizzazione e della gestione delle attività quotidiane della Confederazione. Assicura il coordinamento tra le diverse istituzioni e fornisce supporto logistico, tecnico e amministrativo.

#### **Articolo 8: Politiche comuni**

La Confederazione dei popoli d'Europa adotta politiche comuni in una serie di settori, tra cui il mercato interno, la politica agricola, la politica finanziaria, la politica commerciale, la politica ambientale e la politica dei trasporti.

La Confederazione dei popoli d'Europa si impegna a promuovere politiche sostenibili e a tutelare l'ambiente, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e duraturo.

#### **Articolo 9: Cooperazione e solidarietà**

Gli Stati membri si impegnano a collaborare tra di loro per promuovere la cooperazione economica, sociale e politica.

La Confederazione sostiene la solidarietà tra i popoli d'Europa e promuove la convergenza delle politiche in materia di sviluppo sostenibile, lavoro, ambiente, cultura e altre sfere rilevanti.





#### **Articolo 10: Diritti umani e autodeterminazione**

La Confederazione difende e promuove i diritti umani fondamentali, tra cui il diritto all'autodeterminazione dei popoli.

Si impegna a rispettare i trattati e le convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

#### **Articolo 11: Autodeterminazione dei Popoli**

Ogni popolo che vive all'interno dei confini di uno Stato membro ha il diritto di autodeterminazione.

Il processo di autodeterminazione deve essere basato su liberi, equi e democratici referendum, in conformità con la legalità internazionale e compatibile con i diritti umani fondamentali.

Il risultato del referendum sulla autodeterminazione del popolo deve essere riconosciuto e rispettato dalla Confederazione.

#### **Articolo 12: Partecipazione dei popoli**

La Confederazione riconosce l'importanza della partecipazione attiva e della democrazia diretta nella presa di decisioni.

Promuove la consultazione dei popoli d'Europa nelle questioni che li riguardano direttamente.

#### **Articolo 13: Democrazia diretta**

La democrazia diretta sarà il fondamento del sistema politico della Confederazione.

Nel processo legislativo della democrazia diretta, l'utilizzo di sistemi informatici può consentire una maggiore capillarità decisionale. Le nuove tecnologie possono facilitare la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni legislative, permettendo loro di esprimere le proprie opinioni e votare su questioni specifiche.

Attraverso l'uso di piattaforme elettroniche, i cittadini possono essere informati su proposte di legge e inviato loro un questionario o sondaggio per raccogliere le loro opinioni. I risultati di queste consultazioni potrebbero poi essere utilizzati per indirizzare il dibattito pubblico e influenzare il processo decisionale.

L'utilizzo di sistemi informatici nel processo legislativo della democrazia diretta deve essere attentamente regolamentato per garantire la trasparenza e l'equità. Dovrebbero essere messe in atto misure per evitare manipolazioni o frodi e garantire la sicurezza dei dati personali dei partecipanti.

Inoltre, è necessario garantire che l'accesso alle tecnologie informatiche non crei disuguaglianze e che venga data adeguata assistenza tecnica a coloro che ne hanno bisogno.

16

Sede Legale: Palazzo Ducale - Venezia

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteriaNazionale@clnv.eu](mailto:segreteriaNazionale@clnv.eu) - [presidenzanazionale@clnv.eu](mailto:presidenzanazionale@clnv.eu) - [tribunalepopolareveneto@clnv.eu](mailto:tribunalepopolareveneto@clnv.eu) - [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)





Gli Stati membri devono garantire che i cittadini abbiano il diritto di partecipare attivamente alla vita politica attraverso consultazioni dirette, referendum ed elezioni democratiche.

Gli organi decisionali della Confederazione devono operare in modo trasparente e responsabile nei confronti dei cittadini, e devono promuovere un dialogo aperto e inclusivo con la società civile.

#### **Articolo 14: Diritto di cittadinanza della Confederazione dei Popoli d'Europa**

Ogni cittadino d'Europa ha la possibilità di richiedere l'adesione alla Confederazione dei Popoli d'Europa.

L'adesione prevede diritti e doveri, così come una tutela giurisdizionale a garantire la protezione dei diritti dei cittadini.

Il principio garantisce ai popoli il diritto di decidere liberamente sul proprio status politico, economia, sociale e culturale, senza interferenze esterne. Questo principio è riconosciuto e protetto nel diritto internazionale, incluso il diritto europeo.

#### **Articolo 15: Politiche comuni**

La Confederazione dei popoli d'Europa adotta politiche comuni in una serie di settori, tra cui il mercato interno, la politica agricola, la politica finanziaria, la politica commerciale, la politica ambientale e la politica dei trasporti.

La Confederazione dei popoli d'Europa si impegna a promuovere politiche sostenibili e a tutelare l'ambiente, al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e duraturo.

#### **Articolo 16: Cooperazione con altre organizzazioni**

La Confederazione dei popoli d'Europa promuove la cooperazione con altre organizzazioni internazionali al fine di raggiungere i suoi obiettivi.

La Confederazione dei popoli d'Europa può stabilire partenariati strutturati e/o accordi di cooperazione con altre organizzazioni, sulla base del rispetto reciproco e dell'interesse comune.

#### **Articolo 17: Risoluzione delle controversie**

In caso di controversie tra i membri della Confederazione dei popoli d'Europa, si incoraggia la risoluzione pacifica mediante negoziazione, mediazione o altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie. Qualora la risoluzione pacifica non possa essere raggiunta, le parti coinvolte possono richiedere l'intervento dell'Assemblea dei Popoli per trovare una soluzione equa e giusta.

#### **Articolo 18: Revisione costituzionale**

La presente Carta può essere oggetto di revisione su proposta del Consiglio dei popoli d'Europa o di almeno un terzo degli Stati membri.





Ogni revisione costituzionale richiede l'approvazione del Consiglio, seguita dalla ratifica da parte degli Stati membri.

#### **Formula di chiusura.**

#### **Articolo 19: Ratifica e adesione**

La presente Carta entra in vigore una volta ratificata da almeno due terzi degli Stati membri.

Gli Stati che desiderano aderire alla Confederazione devono rispettare i principi fondamentali e le norme della presente Carta.

#### **Articolo 20: Deposito e Ratifica del Trattato**

Il presente Trattato sarà depositato presso l'Ufficio dei Trattati delle Nazioni Unite, trasmettendo una copia autentica a tutti gli Stati aderenti alla Confederazione dei popoli d'Europa.

La ratifica del presente Trattato è aperta a tutti gli Stati che desiderano aderire alla Confederazione dei popoli d'Europa, seguendo la procedura nazionale di ratifica.

Il presente Trattato entrerà in vigore una volta che sarà stato ratificato dai membri della Confederazione dei popoli d'Europa, che sono le parti contraenti.

Fatto a Venezia, Palazzo Ducale in data 29/01/2024 in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, tutti e quattro i testi facenti egualmente fede.

Sottoscritto:

Soggetti di diritto internazionale:

Stato/Istituzione/Organizzazione: **Comitato Liberazione Nazionale Veneto d'Europa**



Nome del leader/signatario: **Eugenio Pillinini**

Stato/Istituzione/Organizzazione: **Nazione Veneta - Autorità Nazionale Veneta del Popolo Veneto Autodeterminato – Consiglio dei Ministri**

Nome del leader/signatario: **Franco Paluan**



**29.01.2024**

18

Sede Legale: Palazzo Ducale - Venezia

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteriaNazionale@clnv.eu](mailto:segreteriaNazionale@clnv.eu) - [presidenzanazionale@clnv.eu](mailto:presidenzanazionale@clnv.eu) - [tribunalepopolareveneto@clnv.eu](mailto:tribunalepopolareveneto@clnv.eu) - [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)





**Firma del rappresentante dello Stato/Istituzione - Data**

– Stato/Istituzione/Organizzazione: \_\_\_\_\_

Nome del leader: \_\_\_\_\_

– Signatario \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

– Stato/Istituzione/Organizzazione: \_\_\_\_\_

Nome del leader: \_\_\_\_\_

Signatario \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

– Stato/Istituzione/Organizzazione: \_\_\_\_\_

Nome del leader: \_\_\_\_\_

Signatario \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**Conclusione.**

La Carta costituzionale della Confederazione dei popoli d'Europa è un documento che stabilisce i principi, le competenze e il funzionamento delle istituzioni della Confederazione al fine di garantire il diritto di autodeterminazione dei popoli, promuovere la cooperazione e la solidarietà, nonché difendere i diritti umani fondamentali nel continente europeo.

La Confederazione si impegna a lavorare insieme per raggiungere la pace, lo sviluppo sostenibile e il benessere dei suoi popoli membri.

OO \_\_\_\_\_ OO

**Mandato giuridico.**

Le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano è dotato di diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili, che quindi preesistono alla legge scritta.





L'individuo è soggetto originario della sovranità e viene prima dello Stato e del sistema degli Stati. In virtù dei diritti ugualmente inerenti a ciascuno dei suoi membri, anche la famiglia umana universale è un soggetto collettivo originario che precede il sistema degli Stati e l'unico stato. Alcuni diritti innati (all'esistenza, all'identità, all'autodeterminazione) sono riconosciuti anche dalle comunità umane che hanno carattere di popolo.

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria identità personale, della propria integrità fisica e psichica. La base giuridica del principio dei diritti innati degli esseri umani è spesso ricondotta alla codificazione del diritto internazionale. La codificazione è il processo attraverso il quale le norme consuetudinarie e i principi generali del diritto vengono raccolti e sistematizzati in trattati e convenzioni internazionali.

Uno dei principali strumenti giuridici che riconosce i diritti umani è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948. La DUDU enuncia i diritti fondamentali di ogni individuo, tra cui il diritto all'uguaglianza, alla libertà di pensiero, di parola e di religione, al lavoro, all'istruzione, alla salute, alla giustizia e alla protezione contro la tortura e altre forme di maltrattamento.

La DUDU ha un valore vincolante morale e politico per gli Stati membri delle Nazioni Unite, ma non è formalmente vincolante dal punto di vista giuridico. Tuttavia, molti dei principi enunciati nella DUDU sono stati successivamente sviluppati e consolidati in trattati internazionali giuridicamente vincolanti, come il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PIDCP) e il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (PIDESC).

Questi trattati, insieme ad altri strumenti internazionali, formano il nucleo del diritto internazionale dei diritti umani. Essi sanciscono i diritti umani come diritti legalmente protetti e forniscono meccanismi di monitoraggio e applicazione per garantire il rispetto di tali diritti da parte degli Stati.

Molti Paesi hanno integrato i principi e i diritti enunciati nella DUDU e nei trattati internazionali nei loro ordinamenti giuridici nazionali, attraverso costituzioni, leggi nazionali e altre misure legislative. Questo processo di recepimento del diritto internazionale dei diritti umani a livello nazionale contribuisce a rafforzare la protezione dei diritti umani a livello nazionale e ad assicurarne un'applicazione effettiva.

Siamo di fronte ad un'importante conquista della civiltà giuridica: l'Autodeterminazione dei Popoli fin dal "principio" della politica diventa un "diritto fondamentale" espressamente riconosciuto dalla legge universale (scritta) dei diritti umani. I diritti umani universali non sono separati dal diritto dei popoli all'autodeterminazione.

Uguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli. Gli Stati partecipanti rispettano l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione. In virtù del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di determinare quando e come vogliono il loro regime politico interno ed esterno, senza ingerenze esterne e di perseguire i propri obiettivi politici, sviluppo economico,





sociale e culturale come desiderano. Il diritto umano allo sviluppo implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle disposizioni di entrambi i patti internazionali sui diritti umani, l'esercizio del loro diritto inalienabile alla piena sovranità su tutte le loro ricchezze naturali e risorse. Convinti che l'effettivo rispetto dei diritti umani implica il rispetto dei diritti dei popoli, abbiamo adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli.

Con questa dichiarazione, riconosciamo e affermiamo il diritto dei popoli di determinare liberamente il proprio destino politico, economico, sociale e culturale senza interferenze esterne. Riconosciamo anche il diritto dei popoli all'autodeterminazione come uno dei principi fondamentali del diritto internazionale.

Il diritto all'autodeterminazione significa che ogni popolo ha il diritto di decidere autonomamente su questioni di governo e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale senza subire pressioni o interferenze esterne. Questo diritto si applica sia ai popoli che vivono all'interno di uno Stato, sia ai popoli che aspirano a un proprio Stato indipendente.

Sosteniamo l'uguaglianza dei diritti dei popoli, che significa che ogni popolo ha gli stessi diritti e la stessa dignità degli altri popoli. Non esistono popoli superiori o inferiori, ma tutti sono uguali in termini di dignità e diritti. Ci impegniamo a promuovere l'uguaglianza dei diritti dei popoli e a garantire che nessun popolo sia discriminato o oppresso.

Riconosciamo che il diritto all'autodeterminazione dei popoli include il diritto di determinare il proprio sistema politico, sia interno che esterno. Ciò significa che ogni popolo ha il diritto di decidere autonomamente sulla propria forma di governo e di stabilire relazioni politiche con altri popoli e con la comunità internazionale. Questo diritto comprende anche il diritto di perseguire gli obiettivi politici, economici, sociali e culturali che il popolo ritiene più appropriati per il proprio sviluppo.

Riconosciamo che il diritto umano allo sviluppo è strettamente legato al diritto dei popoli all'autodeterminazione. Il diritto allo sviluppo implica la possibilità per i popoli di determinare autonomamente il proprio sviluppo socio-economico e culturale, senza subire influenze o condizioni imposte dall'esterno. Questo diritto comprende anche il controllo dei popoli sulle loro risorse naturali e la piena sovranità su di esse. Con la Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, riconosciamo e affermiamo il diritto fondamentale dei popoli all'autodeterminazione e all'uguaglianza dei diritti. Ci impegniamo a rispettare e promuovere tali diritti, in conformità con il diritto internazionale e i principi di giustizia e dignità umana.

## **DIRITTO ALL'ESISTENZA**

Articolo 1. Ogni popolo ha il diritto di esistere.

Articolo 2. Ogni popolo ha il diritto di rispettare la propria identità nazionale e culturale.





Articolo 3. Ogni popolo ha il diritto di preservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione.

Articolo 4. Nessuno, per ragioni di identità nazionale o culturale, può essere oggetto di massacro, tortura, persecuzione, deportazione, espulsione o essere sottoposto a condizioni di vita che possano compromettere l'identità o l'integrità delle persone a cui appartiene.

#### **DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE POLITICA**

Articolo 5. Ogni popolo ha il diritto inalienabile e inalienabile all'autodeterminazione. Decide il proprio status politico in piena libertà e senza alcuna interferenza esterna.

Articolo 6. Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da ogni dominazione coloniale o straniera, diretta o indiretta, e da ogni regime razzista.

Articolo 7. Ogni popolo ha diritto a un governo democratico che rappresenti tutti i cittadini, senza distinzione di razza, sesso, credo o colore e capace di garantire a tutti l'effettivo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

#### **DIRITTI ECONOMICI DEI POPOLI**

Articolo 8. Ogni popolo ha il diritto esclusivo alle proprie ricchezze e risorse naturali. Ha il diritto di riprenderne possesso se ne è stato spogliato e di recuperare il risarcimento ingiustamente pagato.

Articolo 9. Poiché il progresso scientifico e tecnico fa parte del patrimonio comune dell'umanità, ogni popolo ha il diritto di parteciparvi.

Articolo 10. Ogni popolo ha il diritto che il proprio lavoro venga adeguatamente valorizzato e che gli scambi internazionali avvengano in condizioni paritarie ed eque.

Articolo 11. Ogni popolo ha il diritto di darsi il sistema economico e sociale che ha scelto e di perseguire la propria via di sviluppo economico in piena libertà e senza interferenze esterne.

Articolo 12. I diritti economici sopra enunciati devono essere esercitati in uno spirito di solidarietà tra i popoli del mondo, considerando i rispettivi interessi.

#### **DIRITTO ALLA CULTURA**

Articolo 13. Ogni popolo ha il diritto di parlare la propria lingua, di preservare e sviluppare la propria cultura, contribuendo così all'arricchimento della cultura dell'umanità.

Articolo 14. Ogni popolo ha diritto alle proprie ricchezze artistiche, storiche e culturali.

Articolo 15. Ogni popolo ha il diritto di non vedersi imposta una cultura estranea.

#### **DIRITTO ALL'AMBIENTE E RISORSE COMUNI**

Articolo 16. Ogni popolo ha diritto alla conservazione, alla protezione e al miglioramento del proprio ambiente.





Articolo 17. Ogni popolo ha il diritto di fruire del patrimonio comune dell'umanità come l'alto mare, il fondo dei mari, lo spazio extra atmosferico.

Articolo 18. Nell'esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve considerare la necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quelle della solidarietà tra tutti i popoli del mondo.

Considerando che i diritti elencati sopra sono universali e indivisibili, ogni popolo ha la responsabilità di esercitarli in modo tale da garantire sia il proprio sviluppo economico che il benessere e la solidarietà tra gli altri popoli del mondo. Questo implica il dovere di considerare l'impatto delle proprie azioni sull'ambiente e sulle risorse comuni dell'umanità, al fine di preservarle e proteggerle per le generazioni future. Inoltre, ogni popolo ha la responsabilità di rispettare e valorizzare la diversità culturale e linguistica, perché queste sono fonti di arricchimento per l'intera umanità. Ogni popolo ha il diritto di essere rappresentato da un governo democratico che garantisca i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti i suoi cittadini senza discriminazioni di alcun genere.

Le parti contraenti si impegnano a rispettare i principi fondamentali del diritto internazionale, come il libero consenso, la buona fede e la norma pacta sunt servanda. Riconoscono che i trattati sono fonti primarie del diritto internazionale e che giocano un ruolo cruciale nello sviluppo delle relazioni pacifiche tra le nazioni, indipendentemente dalla natura costituzionale o sociale dei regimi. In caso di controversie derivanti dai trattati, le parti convengono che esse devono essere risolte in modo pacifico e in conformità con i principi di giustizia del diritto internazionale. Esse si richiamano alla Carta delle Nazioni Unite, che sottolinea il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e contiene principi come l'uguaglianza dei diritti dei popoli, l'indipendenza degli Stati e il divieto di ingerenze negli affari interni di uno Stato. Esse ribadiscono l'importanza dell'effettivo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti.

Le parti contraenti sono convinte che la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto dei trattati siano vantaggiosi per gli scopi delle Nazioni Unite, che mirano a mantenere la pace e la sicurezza internazionale, a sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni e a promuovere la cooperazione internazionale e concordano che le questioni non disciplinate dalle disposizioni della presente convenzione saranno regolate dalle norme del diritto internazionale consuetudinario.

Secondo il diritto internazionale dei diritti umani, la persona titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo in quanto soggetto distinto dallo Stato.

L'organizzazione internazionale sui generis Popoli d'Europa, è dotata di personalità giuridica internazionale, in virtù della quale può considerarsi soggetto di autonoma imputazione giuridica; è un'organizzazione internazionale. Ha la titolarità dei diritti e degli obblighi nell'ambito del diritto internazionale e può agire in modo indipendente rispetto agli Stati.

Può rientrare nella manifestazione concreta della soggettività internazionale anche l'immunità e i privilegi. L'atto istitutivo determina la struttura e gli obiettivi dell'Organizzazione sui generis Popoli d'Europa, elenca i poteri attribuiti per raggiungere gli scopi prefissati. Con l'uso effettivo di tali





poteri, nell'agire concretamente sul piano internazionale, per renderla un'attrice della comunità internazionale, quindi idonea a essere titolare di personalità giuridica, in piena capacità reale di esercitare tutte le funzioni del principio di effettività. Il principio di effettività in diritto è il principio che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, ovvero dalle norme che fanno parte dell'ordinamento giuridico.

È il principio su cui si fonda la tutela dei diritti, quando questa diviene effettiva nel singolo caso concreto. La promozione della pace e dei diritti umani figurano tra le priorità della politica dell'Organizzazione internazionale sui generis dei Popoli d'Europa Centrale è quindi la tutela delle singole persone e della loro dignità. Ogni essere umano deve poter vivere libero dalla paura, dal bisogno e in pace.

L'Organizzazione internazionale sui generis Popoli d'Europa è impegnata in questo senso non solo sul campo ma anche nelle organizzazioni internazionali. Lo sviluppo dei diritti umani implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle disposizioni di entrambi i Patti Internazionali sui Diritti degli esseri umani, l'esercizio del loro diritto inalienabile alla piena sovranità sui diritti umani. tutta la loro ricchezza e risorse naturali.

L'Organizzazione promuove l'uguaglianza tra i popoli, la non discriminazione, il rispetto dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, e la cooperazione tra gli Stati per il raggiungimento di questi obiettivi. L'Organizzazione sui generis dei Popoli d'Europa svolge un ruolo importante nel monitorare il rispetto dei diritti umani e nel fornire sostegno ai popoli che subiscono violazioni di tali diritti. Può presentare denunce e ricorsi presso i tribunali internazionali e lavora per promuovere la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali sui diritti umani. L'Organizzazione è guidata da un Segretario Generale e da un Consiglio che rappresenta i vari popoli che ne fanno parte. Ha uffici in diversi paesi e collabora con altre organizzazioni internazionali e ONG per raggiungere i suoi obiettivi. La personalità giuridica internazionale dell'Organizzazione le conferisce capacità di agire come soggetto autonomo nel diritto internazionale. Ciò significa che può stipulare trattati, partecipare a negoziati internazionali e avere rappresentanti diplomatici. Inoltre, gode di immunità e privilegi, che la proteggono da interferenze o persecuzioni da parte degli Stati. In sintesi, l'Organizzazione sui generis dei Popoli d'Europa è un'organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica internazionale, che agisce in favore della promozione dei diritti umani e dell'autodeterminazione dei popoli. Essa si impegna per la pace, l'uguaglianza e la dignità umana, e lavora per garantire che i diritti umani siano rispettati e tutelati per tutti.

Lo sviluppo dei diritti umani implica anche la piena realizzazione del diritto dei popoli all'autodeterminazione che comprende, sulla base delle disposizioni di entrambi i Patti Internazionali sui Diritti degli esseri umani, l'esercizio del loro diritto inalienabile alla piena sovranità sui diritti umani. tutta la loro ricchezza e risorse naturali. Risoluzione 61/178 del 20 dicembre 2006 Risoluzione 61/295 del 13 settembre 2007 aprile 1952 – Commissione per i Diritti Umani, Nazioni Unite, New York.





Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni 1803 (XVII) sulla "Sovranità permanente sulle risorse naturali" Dichiarazione sul diritto allo sviluppo Risoluzione 421 (V) dell'Assemblea Generale del 4 dicembre 1950 (Progetto di patto internazionale sui diritti umani e misure di attuazione: lavoro futuro della Commissione sui diritti umani) Risoluzione 523 (VI) dell'Assemblea Generale del 12 gennaio 1952 (Sviluppo economico integrato e accordi commerciali) Risoluzione 545 (VI) dell'Assemblea Generale del 5 febbraio 1952 (Inclusione nel Patto internazionale o nei Patti sui diritti dell'uomo di un articolo relativo al diritto dei popoli all'autodeterminazione)

Consiglio Economico e Sociale, Rapporto della Commissione dei Diritti dell'Uomo sui lavori della sua ottava sessione, 14 aprile - 14 giugno 1952 (E/2256) Commissione per i Diritti Umani, progetto di risoluzione presentato dal Cile (E/CN.4/L.24, 16 aprile 1952) Risoluzione 637 C (VII) dell'Assemblea Generale del 16 dicembre 1952 (Diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Risoluzione 626 (VII) dell'Assemblea Generale del 21 dicembre 1952 (Diritto al libero sfruttamento delle ricchezze e delle risorse naturali) Risoluzione 738 (VIII) dell'Assemblea Generale del 28 novembre 1953 (Diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Commissione per i Diritti Umani, progetto di risoluzione congiunta presentato da Cile, Cina, Egitto, India, Pakistan e Filippine (E/CN.4/L/381, 1954)

Consiglio Economico e Sociale, Rapporto della Commissione dei Diritti dell'Uomo sui lavori della sua decima sessione, 23 febbraio -16 aprile 1954 (E/2573) Consiglio Economico e Sociale, Relazione del Comitato Sociale al Consiglio Economico e Sociale, 26 luglio 1954 (E/2638) Risoluzione 545 G (XVIII) del Consiglio Economico e Sociale del 29 luglio 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale dei diritti dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione) Terzo Comitato dell'Assemblea Generale, progetto di risoluzione congiunta presentato da Bolivia, Cile, Costa Rica, Egitto, Grecia, Haiti, Indonesia, Iraq, Libano, Liberia, Messico, Pakistan, Filippine, Arabia Saudita, Siria e Yemen (Rapporto di il Terzo Comitato, A/2829, 4 dicembre 1954) Rapporto della Terza Commissione all'Assemblea Generale (A/2829, 4 dicembre 1954).

Risoluzione dell'Assemblea Generale 837 (IX) del 14 dicembre 1954 (Raccomandazioni sul rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione) Consiglio Economico e Sociale, Rapporto della Commissione dei Diritti dell'Uomo sui lavori della sua undicesima sessione, 5 aprile - 29 aprile 1954 (E/2731) Risoluzione 586 D (XX) del Consiglio Economico e Sociale del 29 luglio 1955 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione) Risoluzione 1188 (XII) dell'Assemblea Generale dell'11 dicembre 1957 (Raccomandazioni relative al rispetto internazionale del diritto dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Rapporto della Terza Commissione all'Assemblea Generale (A/4019, 3 dicembre 1958) Assemblea Generale, Verbatim della 788a riunione plenaria della tredicesima sessione ordinaria, tenutasi il 12 dicembre 1958 (A/PV.788) Risoluzione dell'Assemblea Generale 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958





(Raccomandazioni relative al rispetto internazionale dei diritti dei popoli e delle nazioni all'autodeterminazione)

Commissione per la sovranità permanente sulle risorse naturali, nota del Segretario generale "Sintesi storica delle discussioni relative alla questione della sovranità permanente dei popoli e delle nazioni sulle loro ricchezze e risorse naturali" (A/AC.97/1, 12 maggio 1959) Consiglio Economico e Sociale, Rapporto della Commissione permanente delle Nazioni Unite sulla sovranità sulle risorse naturali sui lavori della prima e della seconda sessione, 18-22 maggio 1960 (E/3334) Commissione per la sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, Studio preliminare, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 15 dicembre 1959 (A/AC.97/5 e Corr. 1 e Add. 1)

Commissione per la sovranità permanente sulle risorse naturali, Segretariato delle Nazioni Unite, studio rivisto, "The Status of Permanent Sovereignty over Natural Wealth and Resources", 27 dicembre 1960 (A / AC.97 / 5 / Rev.1 e Corr. 1 e Add. 1) Consiglio economico e sociale, Rapporto della Commissione delle Nazioni Unite per la sovranità sulle risorse naturali sugli atti della sua terza sessione, maggio 1961 (E/3511)

Commissione delle Nazioni Unite per la sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione presentato dal Cile (A/AC.97/L.3, 10 maggio 1961) Commissione delle Nazioni Unite per la sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione rivista presentato dal Cile (A/AC.97/L.3/Rev.2, 18 maggio 1961)

Commissione delle Nazioni Unite per la sovranità permanente sulle risorse naturali, progetto di risoluzione I del 22 maggio 1961, (A/AC.97/10 riprodotto nel Rapporto della Commissione, E/3511, allegato) Risoluzione 847 (XXXII) del Consiglio Economico e Sociale del 3 agosto 1961 Rapporto della Seconda Commissione all'Assemblea Generale (A/5060, 15 dicembre 1961) Risoluzione 1720 (XVI) dell'Assemblea Generale del 19 dicembre 1961 (Sovranità permanente sulle risorse naturali) Assemblea Generale, Resoconti riassuntivi delle riunioni nn. 798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877 tenutasi nella Seconda Commissione dal 3 ottobre al 14 dicembre 1962 (A/C.2/17/SR. 798-821, 834 -835, 841, 842, 845-846, 848, 850, 861, 864 e 876-877) Assemblea Generale, Seconda Commissione, progetto di risoluzione approvato dalla Seconda Commissione il 3 dicembre 1962 (A/C.2/L.705) Rapporto della Seconda Commissione all'Assemblea Generale (A/5344/Add.1, dicembre 1962) Assemblea Generale, Testi verbali delle riunioni plenarie nn. 1193-1194, tenutasi il 14 dicembre 1962 (A / PV.1193 - 1194)

Risoluzione 1803 (XVII) dell'Assemblea Generale del 14 dicembre 1962 (Sovranità permanente sulle risorse naturali). Risoluzione 41/128 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 4 dicembre 1986 Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/64/L.63/Rev.1 Diritto dei gruppi nazionali ed etnici a decidere liberamente del proprio destino: art. 2 del Trattato di Tartu del 2 febbraio 1920 (URSS-Estonia) Dichiarazione della Carta Atlantica sui principi della politica internazionale concordata (1941)





Carta delle Nazioni Unite: articolo 1, paragrafo 2 e articolo 55 Dichiarazione dei diritti umani del 1948 Risoluzione 217 A (III) - Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - 10.12.1948 Risoluzione 1514 (L) XV / 1960 - Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza dei popoli coloniali Risoluzione 2200/A del 1966 - Patto internazionale sui diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali Risoluzione 2625 (XXV) / 1970 - il principio secondo cui gli Stati si astengono, nelle loro relazioni internazionali, dall'uso della minaccia o dell'uso della forza contro l'integrità territoriale o la politica di indipendenza di uno Stato o in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi di le Nazioni Unite Risoluzione 3314 (XXIX) / 1974 - Definizione di aggressione con riferimento a 2625 (XXV) / 1970 Risoluzione 55/2 - Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite - 20.09.2000 Risoluzione 41/128 - Dichiarazione sul diritto allo sviluppo - ONU 04.12.1986 Risoluzione CDS 276 - Condanna l'uso della forza da parte del regime libico contro i manifestanti del 1970 emessa all'unanimità il 26.11.2011 e deferita per la prima volta uno Stato alla Corte penale internazionale COM (2012) 748: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO UE Dichiarazione di accettazione della giurisdizione della Corte penale internazionale Art. 94 della Carta delle Nazioni Unite Corte penale internazionale - CPI Sentenze vincolanti e pareri consultivi della Corte internazionale di giustizia, ICJ Codificazione del 2001 da parte del CDI UNCTAD / GDS / APP / 2013/1 - Rapporto sulla "Perdita di entrate fiscali palestinesi in Israele a seguito del Protocollo di Parigi sulle relazioni economiche".

Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP) Il quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare" per le imprese e i diritti umani A. Consiglio per i diritti umani, "Risoluzione 8/7 Risoluzione 18/6 Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 22 giugno 2017 (A/71/L.73 e Add.1)] 71/292.

Assemblea Generale: Ribadendo che tutti i popoli hanno il diritto inalienabile di esercitare la sovranità e l'integrità del proprio territorio nazionale Risoluzione 65/118 del 10 dicembre 2010 Risoluzione 65/119 del 10 dicembre 2010 Risoluzione 71/122 del 6 dicembre 2016 Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (1975) Carta africana sui diritti degli uomini e dei popoli (la cosiddetta Carta di Banjul adottata nel 1981) Giurisprudenza della Corte Suprema canadese 25506 del 20.8.1998 - 2 SCR 217 - 112 (b)

Corte di Giustizia: direttive comunitarie 85/577 - 89/665 Art. 19 della Carta di Nizza – Trattato sull'Unione Europea e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. Dichiarazione dell'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e le politiche di sicurezza, Catherine Ashton, che il 20 novembre 2012 ha ribadito che l'UE ha riconosciuto la Coalizione nazionale delle forze rivoluzionarie e di opposizione siriane come legittimo rappresentante delle aspirazioni del popolo siriano.

Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste nell'obbligo per gli Stati della Comunità Internazionale di non impedire o addirittura ostacolare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come libertà degli stessi di autodeterminare il proprio ordinamento costituzionale.





L'autodeterminazione dei popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale contemporaneo, in virtù del quale tutti i popoli hanno il diritto di decidere in modo indipendente sul proprio ordine politico, economico e sociale.

La Corte internazionale di giustizia lo ha qualificato come principio da cui derivano erga omnes i cosiddetti obblighi, rispetto ai quali hanno un interesse giuridicamente riconosciuto tutti gli Stati, in nome e per conto della Comunità internazionale (CIJ, 30.6.1995, Caso riguardante Timor Est, Portogallo c. Australia; CIJ, 9.7.2004, Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nei territori palestinesi occupati, parere consultivo).

Secondo parte della dottrina, il principio è entrato a far parte dello ius cogens, cioè di quel nucleo di norme imperative poste a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale (cfr. Brownlie, I., Principles of Public International Law, VII ed., Oxford, 2008, 511; Cassese, A., Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal, Cambridge, 1995, 140). Secondo il diritto internazionale dei diritti umani, il soggetto titolare del diritto all'autodeterminazione è il popolo come soggetto distinto dallo Stato.

Il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli consiste nell'obbligo per gli Stati della Comunità Internazionale di non impedire o addirittura ostacolare l'autodeterminazione dei popoli, intesa come la loro libertà di autodeterminare il proprio ordinamento costituzionale. Affermato nella Carta Atlantica (14 agosto 1941) e nella Carta delle Nazioni Unite (26 giugno 1945; art.1, par. 2 e 55), il principio di autodeterminazione dei popoli è riaffermato nella Dichiarazione dell'Assemblea Generale sull'indipendenza dei popoli coloniali (1960); nei Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali (1966); nella Dichiarazione di principi sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, adottata dall'Assemblea Generale nel 1970, che raccomandava agli Stati membri delle Nazioni Unite di astenersi da azioni violente volte a contrastare la realizzazione del principio di autodeterminazione e riconosceva il diritto dei popoli alla resistenza, anche con il sostegno di altri Stati e delle Nazioni Unite, ad atti di violenza che possano precluderne l'attuazione.

La Corte Internazionale di Giustizia lo ha ammesso poiché il principio di autodeterminazione dei popoli ha carattere consuetudinario.

Nel 1969, con la Convenzione di Vienna, gli Stati accettarono il concetto di jus cogens ma a condizione che lo Stato invocasse il carattere imperativo di questa norma internazionale fosse pronto ad accettare la giurisdizione imperativa della Corte Internazionale di Giustizia (CIG).

Ricordate le risoluzioni dell'Assemblea Generale 523 (VI) del 12 gennaio 1952 e 626 (VII) del 21 dicembre 1952, vista la sua risoluzione 1314 (XIII) del 12 dicembre 1958, con la quale ha istituito la Commissione sulla sovranità permanente sul patrimonio naturale risorse naturali e incaricato di condurre un'indagine approfondita sullo stato di sovranità permanente sulle ricchezze e sulle risorse naturali come elemento costitutivo del diritto all'autodeterminazione, con raccomandazioni, ove necessario, per il suo rafforzamento, e ha inoltre deciso che, nel condurre un'indagine approfondita sullo stato di sovranità permanente di tutti i popoli e le nazioni rispetto





alle loro ricchezze e risorse naturali, dovrebbe prestare la dovuta attenzione ai diritti e ai doveri degli Stati ai sensi del diritto internazionale e all'importanza di incoraggiare la cooperazione internazionale in campo economico dei paesi in via di sviluppo.

Considerando la sua risoluzione 1515 (XV) del 15 dicembre 1960, il diritto dei popoli e delle nazioni alla sovranità permanente sulle loro ricchezze e risorse naturali deve essere esercitato nell'interesse del loro sviluppo nazionale e del benessere delle persone dello Stato interessate. La violazione dei diritti dei popoli e delle nazioni alla sovranità sulle loro ricchezze e risorse naturali è contraria allo spirito e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e ostacola lo sviluppo della cooperazione internazionale e il mantenimento della pace.

Obblighi e norme imperative dello Jus Cogens-Erga Omnes. Articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione di diritto internazionale (2001) Il Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati della Commissione di Diritto Internazionale del 2001, all'art. 26, precisa che "nessuna disposizione del presente capo esclude l'illegittimità di qualsiasi atto di uno Stato che non rispetti un obbligo derivante da una norma imperativa di diritto internazionale generale".

Inoltre, gli articoli 40 e 41 del Progetto impongono agli Stati, in caso di gravi violazioni di obblighi derivanti da norme imperative, l'obbligo di cooperare per porre fine alla violazione con mezzi leciti, nonché l'obbligo di non riconoscere come legittima la relativa situazione di fatto della CDI. I due elementi costitutivi dell'atto illecito: a) la violazione di una norma internazionale vincolante per lo Stato eb) l'imputazione della condotta allo Stato.

Il fatto illecito (violazione+imputazione) comporta una nuova rapporto giuridico, denominato responsabilità internazionale Tipologie di violazioni di norme: la DTA distingue tre tipologie di violazioni di norme secondo una classificazione temporale: 1) Violazioni determinate da un comportamento definito nel tempo ma i cui effetti possono persistere. (es. esproprio illegittimo). 2) Violazioni continue (ad esempio detenzione di ostaggi). 3) Violazioni costituite da una pluralità di atti (es. Metaclad).

Attribuzione di comportamenti illeciti. 1) la condotta illecita è posta in essere da un ente statale (art. 4 CDI). 2) La condotta illecita è posta in essere da uno o più soggetti autorizzati dallo Stato all'esercizio dei pubblici poteri (art.5 CDI). 3) La condotta illecita è posta in essere da soggetti che agiscono sotto il controllo dello Stato (art. 8): la CIG condanna Nicaragua e Bosnia/Serbia.

Il contenuto del rapporto di responsabilità: le conseguenze giuridiche. Obbligo di riparazione verso lo Stato responsabile. La riparazione può distinguersi in: a) restituzione; b) espressione di scuse e garanzie di non ripetizione; c) compenso.

Riparazione in senso lato. La protesta come strategia riparativa delle norme giuridiche violate. Nel contenzioso giudiziario, la valutazione del reato ha un effetto riparatorio (vedi Camerun/Nigeria, Gabckovo Nagymaros e OMC). Rilevante è anche l'obbligo primario di porre fine allo jus cogens illecito e alle norme imperative.





Lo jus cogens si riferisce a principi di diritto internazionale consuetudinario che sono considerati inviolabili e inderogabili. Questi principi sono considerati fondamentali per la comunità internazionale nel suo insieme e non possono essere modificati o rinunciati da stati o attori internazionalmente riconosciuti.

L'obbligo primario degli stati è quello di rispettare e porre fine a qualunque violazione dello jus cogens. Ciò significa che gli stati hanno l'obbligo di prevenire, reprimere e sanzionare eventuali violazioni di queste norme da parte dei propri cittadini o da parte di altri attori presenti sul proprio territorio o sotto la sua giurisdizione.

Lo stesso principio si applica alle norme imperative, che sono norme di diritto internazionale che sono considerate cruciali per la tutela di interessi fondamentali della comunità internazionale o di segmenti specifici di essa. Anche queste norme sono considerate inviolabili e inderogabili, e gli stati hanno l'obbligo primario di porre fine alle violazioni di tali norme. L'obbligo di porre fine a violazioni dello jus cogens illecito e delle norme imperative può anche implicare la cooperazione tra gli stati per affrontare tali violazioni a livello internazionale.

Gli stati possono adottare misure diplomatiche, economiche, politiche o anche militari per porre fine a violazioni di queste norme.

La qualificazione degli obblighi di autodeterminazione come obblighi erga omnes è confermata anche nel preambolo della risoluzione adottata dall'Institut de droit international nella sessione di Cracovia del 2005, che tratta dei "Obblighi erga omnes nel diritto internazionale".

Questa risoluzione può essere trovata nell'Annuaire del Istituto di diritto internazionale, vol. 71-II (2005), pubblicato nel 2006, pagina 287.

L' Articolo 73 della Carta delle Nazioni Unite, recita: «I Membri delle Nazioni Unite, che hanno o assumono la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione non ha ancora raggiunto la piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di questi territori sono preminenti e accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere quanto più possibile, nel quadro del sistema internazionale di pace e di sicurezza istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di questi territori e, a tal fine, l'obbligo: a) di garantire, nel dovuto rispetto della cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi; b) sviluppare l'autogoverno delle popolazioni, tenendo conto delle aspirazioni politiche e assisterle nello sviluppo progressivo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ciascun territorio e delle sue popolazioni ed il loro diverso grado di sviluppo; c) rafforzare la pace e la sicurezza internazionale; d) promuovere misure costruttive di sviluppo, incoraggiare la ricerca e collaborare tra loro e, quando e dove opportuno, con istituti internazionali specializzati, per la realizzazione concreta dei principi sociali, economici e scientifici enunciati nel presente articolo; e) trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo informativo e con le limitazioni che la sicurezza e le considerazioni possono richiedere, dati costituzionali, dati statistici e altre notizie di carattere tecnico, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative dei





territori di cui sono rispettivamente responsabili, ad eccezione di quei territori ai quali si applicano i capitoli XII e XIII».

Il diritto dei popoli all'autodeterminazione costituisce infatti un principio sufficiente per giustificare la rilevanza delle norme internazionali sull'occupazione territoriale. V., ex multis, R. Ago, *Il requisito dell'effettività dell'impiego nel diritto internazionale*, Roma, 1934; F. Capotorti, *L'occupazione nel diritto di guerra*, Napoli, 1949; A. Migliazza, *L'occupazione bellica*, Milano, 1949; G. Ballardore Pallieri, *Diritto della guerra*, Padova, 1954, p. 300 e seguenti; C. Curti Gialdino, *Occupazione bellica*, in *Enciclopedia del diritto*, 1979, p. 720 ss.; A. Bernardini, *Iraq: occupazione illegale, resistenza popolare, autodeterminazione irachena*, in *Journal of International Legal Cooperation*, 2003, p. 29 ss.; S. Silingardi, *Occupazione bellica e obblighi delle potenze occupanti in campo economico*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 4/2006, pag. 978 e seguenti; M. Arcari, *Autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, tutela dei diritti umani e occupazione militare in Iraq: il caso Al-Jedda davanti ai giudici britannici*, in *International Law Review*, n. 4/2006, pag. 1083 e seguenti; A. Gattini, *Occupazione bellica*, in S. Cassese (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, p. 3889 e seguenti; A. Carcano, *L'occupazione dell'Iraq nel diritto internazionale*, Milano, 2009; Y. Arai-Takahashi, *La legge dell'occupazione*.

Continuità e cambiamento del diritto internazionale umanitario e sua interazione con il diritto internazionale dei diritti umani, Boston/Leiden, 2009; I. Di Bernardini, *La tutela dei diritti umani in un regime bellicoso di occupazione nel caso dell'Iraq*, in *Diritti Umani*, n. 3/2009, pag. 27 e seguenti; A. Gioia, *The Belligerent Occupation of Territory*, in A. De Guttry, H. Post, G. Venturini (a cura di), *The 1998-2000 War between Eritrea and Ethiopia: An In-international Legal Perspective*, L'Aia, 2009, pag. 351 e seguenti; S. Vezzani, *Sul precedente esaurimento dei rimedi interni nelle situazioni di illegittima occupazione territoriale*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3/2011, pag. 799 e seguenti; N. Corso, *Occupazione militare e tutela della proprietà privata*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1/2012, pag. 5 e seguenti; M. Pace, *Sfruttamento delle risorse naturali e occupazione bellica in una recente sentenza della Corte Suprema di Israele*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 3/2012, pag. 679 e seguenti; A. Annoni, *L'occupazione "ostile" nel diritto internazionale contemporaneo*, Torino, 2012; E. Benvenisti, *Il diritto internazionale dell'occupazione*, Oxford, 2012.

Il terzo comma dell'art. 30 della Convenzione di Vienna prevede infatti che, nell'interpretazione dei trattati, "oltre al contesto, si terrà conto: a) di ogni successivo accordo tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle norme le disposizioni ivi contenute; b) di ogni ulteriore prassi seguita nell'applicazione del trattato con la quale viene accertato l'accordo delle parti relativa all'interpretazione del trattato; c) di ogni norma rilevante di diritto internazionale, applicabile ai rapporti tra le parti. V., per tutti, S. Sur, *L'interprétation en droit international public*, Parigi, 1974; MK Yass en, *Interpretation des traités d'après la Convention de Vienne*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 116, 1976, pag. 44 e seguenti; M. Bos, *Teoria e pratica dell'interpretazione dei trattati*, in *Netherlands International Law Review*, 1980, p. 3 e seguenti; S. Bariatti, *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, cit.; R. Kolb, *Interpretation et création du droit international*, Bruxelles, 2006; R. Gardiner,





Interpretazione del trattato, Oxford, 2008; L. Gradoni, Regole interpretative di difficile interpretazione e frammentazione del principio di integrazione sistemica, in *Rivista di diritto internazionale*, 2010, p. 809 e seguenti; E. Feola, I principi interpretativi dei trattati nella recente giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia nella controversia relativa al caso Diritti di navigazione e diritti connessi (Costa Rica v. Nicaragua), in *La Comunità internazionale*, 2011, p. 473 e seguenti; C. Ragni, Interpretazione dei trattati e “standard of review” nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia: riflessioni sulla vicenda “caccia alle balene in Antartide”, in *Journal of International Law*, 2014, p. 725 ss..

Più recentemente v. anche S. Bariatti, L'accordo nel sistema delle fonti e nel diritto dei trattati, in SM Carbone, R. Luzzatto, A. Santamaria (a cura di), *Istituzioni di diritto internazionale*, cit., P. 104 ss. Gli articoli 1 e 55 della Carta delle Nazioni Unite, assumono un particolare significato diretto in riferimento ai territori non autonomi. In particolare, il principio di autodeterminazione si configura come un diritto dei popoli, la cui applicazione costituisce un requisito indispensabile nel processo di decolonizzazione.

La competenza degli Stati a concludere accordi relativi ai territori occupati è stata oggetto di almeno un precedente.

È il caso della Namibia, oggetto del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 21 giugno 1971, disponibile all'indirizzo <http://www.icj-cij.org/docket/files/53/5594.pdf>, relativo alle conseguenze legali per gli Stati della presenza continuata del Sud Africa in Namibia (Africa sudoccidentale) nonostante la risoluzione 276 (1970) del Consiglio di sicurezza.

In questo parere la Corte, sottolineando l'illegittimità della presenza sudafricana nel territorio della Namibia, ha sancito l'invalidità degli atti compiuti dal Sud Africa relativi a tale territorio. Sugli effetti dei trattati nei confronti degli Stati terzi, cfr. p. E. Jimenez De Arechaga, *Stipulazioni del trattato a favore di Stati terzi*, in *American Journal of International Law*, 1956, p. 338 ss.; P.-F. Smets, *Les effect des traités internationaux à l'égard des Etats tiers*, Parigi, 1966; F. Cahier, *Le problème des effets des traités à l'égard des Etats tiers*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, vol. 143, 1974, pag. 589 e seguenti; C. Rozakis, *Trattati e Stati terzi: uno studio sul rafforzamento delle norme consensuali nel diritto internazionale*, in *Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht*, 1975, p. 1 ss.; M. Fitzmaurice, *I terzi e il diritto dei trattati*, in *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 2002, p. 37 ss. Il principio di autodeterminazione dei popoli è stato invocato anche nel contesto della questione del Nagorno Karabakh relativa al rapporto conflittuale tra l'Azerbaigian e la maggioranza etnica armena del Nagorno Karabakh, sostenuta dall'Armenia.

Sul conflitto c. S. Forlati, *La CEDU e il conflitto del Nagorno-Karabakh - Applicazioni riguardanti le “situazioni storiche” e la difficile ricerca della certezza giuridica*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2012, p. 402 e seguenti; N. Ronzitti, *Conflitto Nagorno-Karabakh e diritto internazionale*, Torino, 2014. *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, art. 53: «Ogni trattato che, al momento della sua conclusione, sia in conflitto tra loro è nullo di norma imperativa di diritto internazionale generale.





Ai fini della presente Convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che è stata accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere”.

Parimenti, anche l’art. 64 della Convenzione attribuisce particolare importanza allo jus cogens, disponendo che “se sorge una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, ogni trattato esistente che contenga contrasta con questa norma diventa nullo”.

Le conseguenze della nullità del trattato sono disciplinate dall'art. 71, il quale prevede, da un lato, che in caso di nullità del trattato ai sensi dell'articolo 53, «le parti sono tenute: a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiuto sulla base di una disposizione che sia in contrasto con la norma imperativa del diritto internazionale generale; e b) fare in modo che i loro reciproci rapporti rispettino la norma vincolante del diritto internazionale generale”. secondo l'articolo 64, la cessazione della validità di un trattato: a) libera le parti dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato; b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti sorta a causa dell'esecuzione del trattato prima della sua scadenza; tuttavia, tali diritti, obblighi o situazioni non possono essere preservati successivamente e nella misura in cui la loro conservazione non contrasti con la nuova norma imperativa del diritto internazionale generale”.

Per un'analisi generale delle cause di invalidità dei trattati vedi per tutti F. Capotorti, L'extinction et la sospensione des traités, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 134, 1971, p. 415 e seguenti; J. Verhoeven, Invalidity of Treaties: Anything New in / under the Vienna Conventions, in E. Cannizzaro (a cura di), The Law of Treaty Beyond the Vienna Convention, Oxford, 2011, p. 297 e segg.; TO EliLlas, Problemi concernenti la validità dei trattati, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, vol. 134, 1971, p. 134 ss.

Sulla portata dell'articolo 103 della Carta vedere P. De Sena, Sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza, art. 103 della Carta delle Nazioni Unite e rapporti tra ordinamenti normativi, in F. Salerno (a cura di), Sanzioni “individuali” del Consiglio di Sicurezza e garanzie procedurali fondamentali, Padova, 2010, p. 46 ss., che, analizzando i casi Yusuf e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio, (Corte, T-306/01, sentenza 21 settembre 2005) e Kadi c. Consiglio e Commissione (Tribunale, T-315/01), hanno escluso che la giurisprudenza della Corte di Giustizia abbia riportato l'art. 103 ad una norma consuetudinaria di jus cogens, secondo la quale gli obblighi derivanti dalla Carta sarebbero idonei a vincolare l'Unione anche a prescindere dalla sua stessa adesione alla Carta. In ogni caso, con le citate sentenze, nonché con la sentenza Ayadi c. Consiglio (Corte, T-253/02, sentenza 12 luglio 2006), anche la Corte ha esplicitamente riconosciuto l'esistenza dello jus cogens, come nucleo di precetti ai quali non è possibile derogare e che sono imposti a tutti, compresi l'Unione.

Sull'argomento cfr. E. Rebasti, Oltre la politica della condizionalità: l’azione esterna dell’Unione europea e il rispetto delle norme imperative del diritto internazionale, in A. Caligi uri, G. Cataldi, N. Napoletano (a cura di), La tutela dei diritti umani in Europa.

33

Sede Legale: Palazzo Ducale - Venezia

Sedi operative e postali:

Territori Orientali : c/o Udinese Servizi e Forniture snc - Via Arturo Malignani, 27 – 33035 Martignacco (UD)

Territori Centrali: c/o Diego Basso e Fabiola Nicolin – Via Cà Balbi, 4/6/8 – Comune di Quinto Vicentino – 36050 Vicenza (VI)

email: [segreteriaNazionale@clnv.eu](mailto:segreteriaNazionale@clnv.eu) - [presidenzanazionale@clnv.eu](mailto:presidenzanazionale@clnv.eu) - [tribunalepopolareveneto@clnv.eu](mailto:tribunalepopolareveneto@clnv.eu) - [www.clnv.eu](http://www.clnv.eu)





Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, Padova, 2010, p. 173 ss., S. Koury, L'obligation de non-reconnaissance de la Communauté euro-péenne et de ses États membres au aware de l'accord d'association CE-Maroc: re-sponsabilité étatique et droit interna-tional coutumier, in K. Arts, V. Chapaux, P. Pinto Leite (a cura di), *Le droit international et la question du Occidental Sahara*, Leiden, 2009, p. 165 e seguenti; M. Dawi dowi cz, *Il commercio del pesce o i diritti umani nel Sahara occidentale. Autodeterminazione, non riconoscimento e accordo di pesca CE-Marocco*, in D. Francese (a cura di), *Stato, autodeterminazione e minoranze: riconciliare tradizione e modernità nel diritto internazionale*, Cambridge, 2013, p. 250 e seguente Conformità al diritto internazionale della Dichiarazione unilaterale di indipendenza rispetto al Kosovo, parere del 22 luglio 2010, in ICJ Reports, 2010, p. 403 ss., pag. 438, par. 82).

Sulla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in materia di autodeterminazione dei popoli, cfr. CASSESE, *La Corte internazionale di giustizia e il diritto dei popoli all'autodeterminazione*, in LOWE, FITZMAURICE (a cura di), *Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honor of Sir Robert Jennings*, Cambridge, 1996, p. 351 ss., e ZYBERI, *Self-Determination through the Lens of the International Court of Justice*, in *Netherlands International Law Review*, 2009, p. 429 ss.

L'actio Popularis ou la défense de l'interêt Collectif devant les juridictions internationales, Parigi, 2004, pp. 298-299. Cfr. CRAWFORD, *Terzo rapporto sulla responsabilità degli Stati*, UN Doc. A/CN.4/507, 15 marzo 2000, par. 94.

Africa sudoccidentale (Etiopia c. Sud Africa; Liberia c. Sud Africa), seconda fase, sent. 18 luglio 1966, in ICJ Reports, 1966, p. 6 e segg., pag. 47, par. 88: «l'argomento equivale a chiedere alla Corte di riconoscere l'equivalente di una "actio popularis", ovvero il diritto residente in qualsiasi membro di una comunità di agire in giudizio per la difesa di un interesse pubblico.

Ma sebbene un diritto di tal genere possa essere noto ad alcuni ordinamenti giuridici comunali, esso non è noto al diritto internazionale così come è attualmente». Per un commento v. PAPA, *Le relazioni*, cit., p. 633 e seguito, in relazione all'accordo Timor Est, la questione non era stata affrontata dalla Corte, che si era limitata a escludere la propria competenza in applicazione del cosiddetto principio dell'oro monetario (v., per una sintesi di questi aspetti della sentenza, PICONE, PAPA, *Competenza della Corte internazionale di giustizia e obblighi erga omnes*, in PICONE, *Comunità internazionale*, cit., p. 693 e ss.).

Si era invece ampiamente dibattuto da parti ed approfondito, con risultati divergenti, da alcuni giudici nelle opinioni allegate alla sentenza: v., anche per i necessari riferimenti, TAMS, *Enforcing Obligations Er-ga Omnes in International Law*,

Cambridge, 2005, pp. 185- 186. Questioni relative all'obbligo di perseguire o estradare (Belgio c. Senegal), inviata il 20 luglio 2012, in ICJ Reports, 2012, p. 422 ss., pag. 448 e segg., par. 64 ss., Su cui c. PAPA, *Interesse ad agire davanti alla Corte internazionale di giustizia e tutela dei valori collettivi nella sentenza Belgio c. Senegal*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2013, p. 79 ss. Par. 6 del commento all'art. 54 degli articoli sulla responsabilità, UN Doc. A/56/10, pag. 355. Ma v.,





per una lettura della prassi in favore della liceità di tali contromisure (limitata, peraltro, all'ipotesi di reati gravi erga omnes), TAMS, Enforcing, cit., pag. 198 ss.; DAWIDOWICZ, Forze dell'ordine pubblico senza garanzie di diritto pubblico. Un'analisi della pratica statale sulle contromisure di terze parti e la loro relazione con il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in *British Yearbook of International Law*, 2007, p. 333 ss.; KATSELLI PROUKAKI, Il problema dell'applicazione nel diritto internazionale. Contromisure, lo Stato non leso e l'idea di comunità internazionale, Londra/New York, 2010, p. 90 ss.; SI-CILIANOS, Contromisure in risposta a gravi violazioni degli obblighi dovuti alla comunità internazionale, in CRAWFORD, PELLET, OLLESON (a cura di) *The Law of International Responsibility*, Oxford, 2010, p. 1137 ss.

La risoluzione dell'Institut de droit international (sopra citata, nota 5) che, all'art. 5 lett. c), prevede la possibilità per tutti gli Stati, in risposta alla grave violazione di un obbligo erga omnes, di adottare contromisure che non comportino l'uso della forza. V. PICONE, Obblighi Erga Omnes e codificazione della responsabilità dello Stato, in *Rivista. Par. 3 del commento della International Law Commission sull'art. 54 del progetto* (in particolare le misure adottate contro il Sudafrica per la sua politica segregazionista: v. A Doc. Di diritto internazionale, 2005, p. 893 ss., p. 940 e seguenti A/56/10, p. 352), sono tra l'altro in rilievo anche le sanzioni commerciali raccomandate dall'Organizzazione per l'Unità Africana contro il Portogallo nel 1963, 1964 e 1973 a causa del rifiuto di quest'ultimo di consentire l'esercizio, da parte delle popolazioni coloniali sottoposte alla sua amministrazione, del diritto di autodeterminazione (v. FOCARELLI, Contromisure nel diritto internazionale, Milano, 1994, pp. 39-40, 68; DAWIDOWICZ, *Public Law Enforcement*, cit., pp. 399-400); l'embargo petrolifero deciso nel 1973 dagli stati arabi produttori di petrolio contro Israele e i suoi alleati per ottenere la liberazione dei territori arabi occupati (KATSELLI PROUKAKI, op. cit., p. 122 ss.); le misure adottate dagli Stati occidentali contro l'Unione Sovietica in risposta all'invasione dell'Afghanistan (SICILIANOS, *Les réactions décentralisées à l'illicite*, Parigi, 1990, p. 157 ss.), e così via. Nell'ambito della pratica delle contromisure collettive in risposta alle violazioni del principio di autodeterminazione dei popoli, molti autori considerano anche la sospensione del divieto di ingerenza che si concretizza nell'ammissibilità del riconoscimento prematuro di movimenti di liberazione nazionale e di diverse proprie forme di assistenza agli insorti nell'ambito di conflitti civili contro regimi coloniali o razzisti (ipotesi che verranno analizzate come garanzie autonome del principio infra, al par. 6): v. ad esempio CARELLA, *Responsabilità dello Stato per crimini internazionali*, Napoli, 1985, pag. 198. Altri, invece, qualificano come contromisura anche il disconoscimento di situazioni create dalla violazione dell'autodeterminazione: così CASSESE, *Autodeterminazione*, cit., p. 158. Opinione separata del giudice Kooijmans, in ICJ Re-ports 2004, p. 219 ss., pag. 231, par. 40; E, in dottrina, PICONE, *Obblighi erga omnes*, cit., p. 931; VIL-LALPANDO, *Le codificateur et le juge face à la responsabilité internationale de l'État: interazione tra il CDI e la CIJ nella determinazione delle règles secondaires*, in *Annuaire français de droit international*, 2009, p. 39 ss., pag. 56; CRAW-FORD, *Responsabilità per violazioni delle norme comunitarie: una valutazione dell'articolo 48 degli articoli dell'ILC sulla responsabilità degli Stati per la responsabilità di atti illeciti*, in FASTENRATH et al. (a cura di), *Dal bilateralismo all'interesse comunitario. Saggi in onore del giudice Bruno Simma*, Oxford, 2011, p. 224 ss., pp. 231, 234; PICONE, PAPA, op. cit., pp. 689-690.





Divieto di riconoscere la situazione derivante dalla violazione grave del diritto all'autodeterminazione e di prestare assistenza al suo mantenimento: CHRISTAKIS, L'obligation de non-reconnaissance des situations créées par le recours illicite à la force ou d «autres actes enfreignant des règles fondamentales, in TO-MUSCHAT, THOUVENIN (a cura di), The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Leiden/Boston, 2006, p. 127 ss.; TALMON, Il dovere di non "riconoscere lecita" una situazione creata dall'uso illegittimo della forza o da altre gravi violazioni di un obbligo di jus cogens: un obbligo senza reale sostanza, *ibid.*, p. 99 e seguenti; DAWIDOWICZ, L'obbligo di non riconoscimento della situazione illecita, in Il diritto della responsabilità internazionale, *cit.*, p. 677 ss. Sul divieto di assistenza cfr. invece JØRGENSEN, L'obbligo di non assistenza allo Stato responsabile, *ibid.*, p. 687 e segg. TALMON, Il dovere, *cit.*, pp. 103, 117 ss.; DAWIDO-WICZ, L'obbligo di non riconoscimento, *cit.*, pp. 683-684; PICONE, Il ruolo, *cit.*, p. 968, par. 8 del commento all'art. 41, doc. A/56/10, pag. 289. Conseguenze legali per gli Stati della presenza continuata del Sud Africa in Namibia (Africa sudoccidentale) nonostante la Risoluzione 276 (1970) del Consiglio di Sicurezza, parere del 21 giugno 1971, in ICJ Reports, 1971, p. 16 ss., pp. 55-56, par. 122 ss. *Ibid.*, pag. 56, par. 125: "il mancato riconoscimento dell'amministrazione del territorio da parte del Sud Africa non dovrebbe comportare la privazione del popolo della Namibia di qualsiasi vantaggio derivante dalla cooperazione internazionale.

In particolare, mentre gli atti ufficiali compiuti dal governo del Sud Africa per conto o concernente la Namibia dopo la cessazione del Mandato sono illegali e invalidi, tale invalidità non può estendersi a quegli atti, quali, ad esempio, la registrazione di nascite, morti e matrimoni, i cui effetti possono essere ignorati solo per a danno degli abitanti del Territorio".

Sui problemi interpretativi sollevati da questo passo, cfr. CRAWFORD, Obblighi dei terzi, *cit.*, par. 49 ss. CHRISTAKIS, *op. cit.*, pag. 144 e seguenti; TALMON, Il dovere, *cit.*, p. 112; DE BRABANDERE, VAN DEN HERIK, Les Obligations des États tiers et des Acteurs non étatiques relatives au commerce des produits en provenance du Territoire palestinien occupé, in *Revue belge de droit international*, 2012, p. 147 ss., pag. 150 e ss.

Questo significato ampio si ricava anche dal par. 5 del commento all'art. 41: per la Commissione l'obbligo di non riconoscimento comporta il dovere per gli Stati di astenersi da qualsiasi atto che possa comportare anche implicitamente il riconoscimento della liceità della situazione creata dal reato (UN Doc. A/56/10, p. 287 ).

Decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e lo Stato di Israele, dall'altro, in GUCE L 147 del 21 giugno 2000, p. 1 ss.

L'accordo, nel definirne la portata territoriale, si limita a riferirsi genericamente al territorio dello Stato di Israele. Sull'argomento cfr. HAUSWALDT, Problemi nell'ambito dell'accordo di associazione CE-Israele: l'esportazione di beni prodotti in Cisgiordania e Striscia di Gaza nell'ambito dell'accordo di associazione CE-Israele, in *European Journal of International Law*, 2003,





p. 591 ss., nonché le considerazioni di CRAWFORD, *Obblighi dei terzi*, cit., par. 50-51 e DE BRABANDE-RE, VAN DEN HERIK, op. cit., pp. 156-157. REBASTI, *Oltre la politica della condizionalità: l'azione esterna dell'Unione europea e il rispetto delle norme imperative del diritto internazionale*, in CALIGIURI, CATALDI, NAPOLETANO (a cura di), *Tutela dei diritti umani in Europa: tra sovranità statale e sovranazionale sistemi*, Padova, 2010, p. 173 ss., pag. 199 ss. Vedasi, nella stessa riga, infine, par. 9 della risoluzione del Parlamento del 5 luglio 2012 sulla politica dell'UE in Cisgiordania e Gerusalemme Est (2012/2694 (RSP)), in cui il Parlamento chiede "la piena ed effettiva attuazione dell'attuale legislazione dell'Unione e degli accordi bilaterali UE-Israele per garantire che il controllo dell'UE, ossia gli "accordi tecnici", non consenta l'importazione nel mercato europeo di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani alle condizioni preferenziali previste dall'accordo di EU Israel Association". Secondo la Corte, "l'art. 83 dell'Accordo di associazione CE-Israele deve essere interpretato nel senso che i prodotti originari della Cisgiordania non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale accordo e non possono pertanto beneficiare del regime preferenziale dallo stesso istituito": Corte di Giustizia, sentenza 25 febbraio 2010, causa C-386/08, *Signature Brita GmbH contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen*, in *Collection*, 2010, pagina I-1289, punto 53.

Sulla sentenza contro i commenti di HARPAZ, RUBIN -SON, *The Interface Between Trade, Law, Politics and the Erosion of Normative Power Europe: Comment on Brita*, in *European Law Review*, 2010, p. 551 e seguenti e MAR-TINES, *Norme sull'origine dei prodotti e applicazione territoriale dell'Accordo di associazione con Israele al vaglio della Corte di Giustizia*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2010, p. 691 ss. Così KATTAN, *Il muro, gli obblighi Erga Omnes e i diritti umani: il caso del ritiro delle condizioni commerciali preferenziali della Comunità europea con Israele*, in *The Palestine Yearbook of International Law*, 2004-2005, p. 71 ss., pp. 88-89. L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco (cfr. regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco) Regno del Marocco, nella *Gazzetta Ufficiale* e L 141 del 29 maggio 2006, pag. 1 ss.), entrata in vigore il 28 febbraio 2007, conferisce alle imbarcazioni battenti bandiera degli Stati membri dell'Unione diritti di pesca in cambio a titolo oneroso (entrambi riportati nel protocollo allegato), nelle acque sotto sovranità e nella giurisdizione del Marocco (formula molto generica e insolita in altri trattati dello stesso tipo).

L'ambito territoriale non comprende quindi espressamente le acque antistanti il Sahara Occidentale, per cui la questione della compatibilità dell'accordo con l'art. 41, par. 2, del progetto della Commissione di Diritto Internazionale ha natura essenzialmente interpretativa. Scaduto il primo protocollo, il Parlamento europeo ha inizialmente deciso di non approvare la conclusione di un nuovo protocollo da parte del Consiglio, che però non modificava sostanzialmente i termini di quello precedente.

Si è trattato tuttavia di una paralisi momentanea: v. *Decisione 2013/720/UE del Consiglio*, del 15 novembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che stabilisce la possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione Europea e il Regno del





Marocco, nella Gazzetta Ufficiale L 328 del 7 dicembre 2013, pag. 1 ss. (per un commento vedi MILANO, Il nuovo protocollo sulla pesca tra Unione Europea e Marocco e i diritti del popolo Saharawi sulle risorse naturali, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, p. 505 e ss.).

In tema c. MILANO, Il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco: *Fishing Too Far South*, in *Anuario Español de Derecho Internacional*, vol. XXII, 2006, pag. 413 e seguenti; CHAPAUX, *La question de l'accord de pêche conclu entre les Communautés européennes et le Maroc*, in CHAPAUX, ARTS, LEITE (dirs.), *Le droit international et la question du Sahara occidental*, Porto, 2009, p. 217 e seguenti; ETIENNE, *L'accordo di pesca CE-Maroc: quels remèdes juridictionnels européens à those illicéité internationale*, in *Revue belge de droit international*, 2010, p. 77 ss.; REBASTI, *Oltre la politica della condizionalità*, cit., soprattutto p. 198 ss. La situazione appare ancora più critica sotto il profilo dell'attuazione del divieto di prestare assistenza nel mantenimento di situazioni determinate da gravi reati erga omnes (che per la Commissione di Diritto Internazionale riguarda quei comportamenti che ex post facto concorrono a preservando la situazione prodotta dal reato), divieto che impone agli Stati di non offrire assistenza tecnica, economica o finanziaria.

Nel suo rapporto del 2012, il relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, Richard Falk, ha evidenziato numerosi casi di società straniere che operano negli insediamenti illegali israeliani, con le loro attività traggono profitto dall'occupazione e contribuiscono all'espansione degli insediamenti. nei territori palestinesi (UN Doc. A/67/379, 19 settembre 2012, par. 38 ss.). Da qui l'invito alla società civile a boicottare queste imprese (ibid., par. 99).

Nel marzo 2013, una missione conoscitiva istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso che "le imprese commerciali hanno consentito, facilitato e tratto profitto, direttamente e indirettamente, dalla costruzione e dalla crescita degli insediamenti" e ha esortato i governi "A prendere misure adeguate per garantire che le imprese domiciliate nel loro territorio e/o sotto la loro giurisdizione, comprese quelle da loro possedute o controllate, che conducono attività negli o ad essi collegati, rispettino i diritti umani in tutte le loro operazioni" (Rapporto dell'Agenda Internazionale Indipendente missione conoscitiva per indagare sulle implicazioni degli insediamenti israeliani sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali del popolo palestinese in tutto il territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme Est, UN Doc. A / HRC / 22/63, 7 febbraio 2013, rispettivamente paragrafi 96 e 117). Infine, si veda la risoluzione del Consiglio per i diritti umani intitolata «Insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato, compresa Gerusalemme est, e nel Golan siriano occupato», A/HRC/25/ L.37/Rev.1, 27 marzo 2014, in cui, tra l'altro, si invitano gli Stati ad "adottare misure idonee a favorire le imprese domiciliate nel loro territorio e/o sotto la loro giurisdizione, comprese quelle possedute o controllate da loro, ad astenersi dal commettere o dal contribuire a gravi abusi dei diritti umani dei palestinesi" (par. 11). la Dichiarazione sulla Palestina della XIV Conferenza Ministeriale del Movimento dei Paesi Non Allineati, tenutasi a Durban dal 17 al 19 agosto 2004, in particolare lett. b) del par. 5, in cui i ministri raccomandano agli Stati membri «di adottare misure, anche mediante misure legislative, collettive, regionali e individuali, per impedire che qualsiasi prodotto degli insediamenti illegali





israeliani entri nei loro mercati [...], di vietare l'ingresso ai coloni israeliani e di imporre sanzioni contro aziende ed entità coinvolte nella costruzione del muro e in altre attività illegali nei Territori Palestinesi Occupati» (raccomandazione poi più volte rinnovata dal Movimento).

Sulla violazione da parte dell'UE e dei suoi membri del divieto di contribuire al mantenimento della situazione derivante dalle gravi violazioni del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese commesse da Israele cfr. CRAWFORD, *Obblighi dei terzi*, cit., paragrafi 84-85, 138, e DUBUISSON, op. cit., pag. 42 ss. V. ampiamente PICONE, *Obblighi erga omnes*, cit., p. 951 e segg.; ID., *Il ruolo dello Stato leso*, cit., p. 970 e seguenti e in adesione ALAIMO, *Responsabilità internazionale degli Stati*, in *Enciclopedia Legale. Aggiornamento*, vol. XVI, Roma, 2008, pag. 10, secondo il quale l'art. 41, par. 3 unitamente all'art. 54 "lesione del diritto internazionale si sta evolvendo un ruolo centrale nella disciplina della responsabilità internazionale". GRADE, op. cit., pp. 137 ss., 193 ss., che parla di un ribaltamento dei rapporti tipici tra Stati terzi e parti in guerra, completo per quanto riguarda i conflitti legati alla dominazione coloniale, razzista o straniera e ancora parziale per quanto riguarda quelli relativi agli aspetti interni del principio.

RONZITTI, *Le guerre di liberazione nazionale*, Pisa, 1974; IOVANE, *La tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale*, Napoli, 2000, p.359. Diverse risoluzioni dell'Assemblea Generale, possono essere citate per confermare la legittimità dell'assistenza di Stati terzi ai Movimenti di Liberazione Nazionale che lottano per l'autodeterminazione. Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati, UN Doc. A/RES/25/2625, 24 ottobre 1970 ("i popoli hanno il diritto di chiedere e di ricevere sostegno in conformità con gli scopi e i principi della Carta") o la res. 3070 (1973) del 30 novembre 1973 (in cui l'Assemblea, al paragrafo 3, invitava gli Stati a prestare "assistenza morale, materiale e di ogni altro genere a tutti i popoli che lottano per il pieno esercizio del loro inalienabile diritto all'autoautonomia "determinazione"), ovvero la ris. 35/227 del 6 marzo 1981, relativa alla situazione in Namibia (in cui si chiedeva nella sezione 6 "sostegno e assistenza maggiori e prolungati, materiali, finanziari, militari e di altro tipo" per l'Organizzazione popolare dell'Africa sudoccidentale (South West African People's Organization - SWAPO) nella sua lotta per l'autodeterminazione. Cfr. anche l'articolo 20 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, il quale, dopo aver proclamato al paragrafo 1 che «tutti i popoli avranno [...] diritto discutibile e inalienabile all'autodeterminazione», prevede al par. 3 che «tutti i popoli hanno diritto all'assistenza degli Stati parti della presente Carta nella loro lotta di liberazione contro la dominazione straniera, sia essa politica, economica o culturale».

Secondo CASSESE, *Le droit international e la questione dell'assistenza ai movimenti di liberazione nazionale*, in *Revue belge de droit international*, 1986, p. 307 ss., pag. 323, l'assistenza umanitaria costituirebbe infatti oggetto di un obbligo per gli Stati terzi. CASSESE, op. ultimo. cit., pag. 324 ss. (secondo il quale, però, l'ammissibilità di tale forma di aiuto sarebbe comunque subordinata a due condizioni: che i beneficiari «ne se livrent pas à des actes de terrorisme» e rispettino i principi fondamentali del diritto umanitario); GRADE, op. cit., p. 141 e ss.; PALMISANO, op. cit., p. 126 ss.

Non ha molto senso includere tra le garanzie particolari per l'attuazione del principio di autodeterminazione, il divieto, per gli Stati Terzi, di fornire sostegno armato, sia diretto che





indiretto, allo Stato che reprime in modo violento l'autodeterminazione delle persone sottoposte al suo controllo (vedi per questa tesi GRADE, op. cit., p. 130 e ss.).

Tale divieto, infatti, deriva dalla stessa norma primaria che impone agli Stati di rispettare l'autodeterminazione di tutti i popoli, sia quelli sottoposti al loro controllo sia quelli sottoposti al controllo altrui: ad esempio LATTANZI, *Self -determinazione dei popoli*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, vol.II, Torino, 1987, p. 4 ss., pp. 24-25. V. in questo senso, par. 3 dell'art. 1 comune ai Patti delle Nazioni Unite, come interpretato dal Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite nel Commento Generale n. 12: «[p]aragrafo 3, secondo il Comitato, è particolarmente importante in quanto impone obblighi specifici agli Stati parti, non solo nei confronti dei propri popoli ma nei confronti di tutti i popoli che non hanno potuto esercitare o essere stati privati della possibilità di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione » (Comitato per i diritti dell'uomo, Commento generale n. 12: Articolo 1 (Diritto all'autodeterminazione), 13 marzo 1984, in *Compilazione della Commenzioni e raccomandazioni generali adottate dagli organismi del trattato sui diritti umani*, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 maggio 2008, pp. 123-124). V. RONZITTI, op. cit., pag. 116 ss.; CASSESE, *Autodeterminazione*, cit., pp. 184, 199 ss.; GRADO, op. cit., pag. 133 ss.; CORTEN, *L'applicabilité problématique du droit de légitime défense au sens de l'article 51 de la Charte des Nations Unies aux Relations entre la Palestine et Israël*, in *Revue belge de droit international*, 2012, p. 67 ss., pag. 72 ss.; FABBRICOTTI, *Legittima difesa e autodeterminazione dei popoli*, in TANZI, LANCIOTTI (a cura di), *Usò della forza e legittima difesa nel diritto internazionale contemporaneo*, Napoli, 2012, p. 255 ss.; PALMISANO, op. cit., pag. 129. Sulla vicenda v., per tutti, TANCREDI, *The Russian Annesion of the Crimea: Questions Relating to the Use of Force*, in *Questions of International Law*, 2014, Zoom-out I, [www.qilqdi.org](http://www.qilqdi.org).

Per inquadrare le rivolte della Primavera Araba nell'ambito del diritto all'autodeterminazione delle popolazioni oppresse da regimi autoritari v. ad esempio il discorso del Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, al Dipartimento di Stato del 9 maggio 2011 (Osservazioni del Presidente sul Medio Oriente e il Nord Africa, [www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa](http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-middle-east-and-north-africa) 20); e, in dottrina, PAUST, *International Law, Dignity, Democracy, and the Arab Spring*, in *Cornell International Law Journal*, 2013, p. 1 ss. Sull'argomento c. in gran parte PICONE, *Considerazioni sulla natura della risoluzione del Consiglio di Sicurezza a favore di un intervento "umanitario" in Libia*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2011, p. 213 ss. Per questa notazione vedere AKANDE, *Self Determination and the Syrian Conflict - Recognition of Syrian Opposition as Sole Legittime Representative of the Syrian People: What Does This Mean and What Implications Does It Have*, in *EJIL: Talk!*, 6 dicembre 2012. Vedi AKANDE, *Quale entità è il governo della Libia e perché è importante*, in *EJIL: Talk!*, 16 giugno 2011; ID., *Autodeterminazione e conflitto siriano*, cit.; TALMON, *Riconoscimento dei gruppi di opposizione come legittimo rappresentante di un popolo*, in *China-se Journal of International Law*, 2013, p. 219 ss.

Così AKANDE, *Sarebbe lecito per gli Stati europei (o altri) fornire armi all'opposizione siriana*, in *EJIL: Talk!*, 17 gennaio 2013. Secondo AMOROSO, *Il ruolo del riconoscimento degli insorti nella promozione il principio di autodeterminazione interna: considerazioni alla luce della "primavera araba"*, in *Federalismi.it*, 21/2013, p. 38, il riconoscimento prematuro degli insorti, in questi casi,





costituirebbe «una reazione collettiva della comunità internazionale alla violazione del diritto all'autodeterminazione (interna) dei popoli di Libia e Siria».

Sul punto si veda ampiamente RUYS, Of Arms, Funding and «Nonlethal Assistance» - Issues Surrounding Third-State Intervention in the Syrian Civil War, in Chinese Journal of International Law, 2014, p. 13 e segg., pp. 48 ss., 52. Riguardo al conflitto in Libia cfr. ad esempio SPENCER, France Supplying Weapons to Libyan Rebels, in The Telegraph, 29 giugno 2011, [www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8606541/France-supplying-weapons-to-Libyan-rebels.html](http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8606541/France-supplying-weapons-to-Libyan-rebels.html).

Favorevole alla fornitura di armi ai ribelli siriani, contro invece la dichiarazione del ministro degli Esteri britannico al Parlamento del 10 gennaio 2013, [www.gov.uk/government/speeches/foreignsecretary-updates-parliament-on-syria](http://www.gov.uk/government/speeches/foreignsecretary-updates-parliament-on-syria) ; nonché, per gli Stati Uniti, le dichiarazioni del vice consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Ben Rhodes, del 13 giugno 2013 [www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statementdeputy-national-security-advisor-comunicazioni-strategicheben-](http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/13/statementdeputy-national-security-advisor-comunicazioni-strategicheben-).

Per ulteriori riferimenti, cfr. Inoltre HENDERSON, La fornitura di armi e l'assistenza "non letale" alle forze governative e di opposizione, in University of New South Wales Law Journal, 2013, p. 642 ss., pag. 657 ss. Cfr. la decisione 2013/255/PESC del Consiglio del 31 maggio 2013 sulle misure restrittive nei confronti della Siria, nella Gazzetta Ufficiale e L 147 del 1 giugno 2013, p. 14 e ss., e del punto 2 della dichiarazione del Consiglio Affari Esteri sulla Siria adottata il 27 maggio 2013 ([www.consilium.europa.eu/ue\\_docs/cms\\_data/docs/presdata/EN/foraff/137315.pdf](http://www.consilium.europa.eu/ue_docs/cms_data/docs/presdata/EN/foraff/137315.pdf)).

Il principio di autodeterminazione dei popoli come fonte di obblighi erga omnes, rappresenta uno dei principi essenziali del diritto internazionale contemporaneo, tutela un interesse collettivo della Comunità Internazionale intesa nel suo insieme, stabilisce obblighi erga omnes, cioè obblighi dovuti da tutti gli Stati.

Confermato dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e dal lavoro di codificazione della Commissione di diritto internazionale in materia di responsabilità dello Stato.

La norma posta a tutela degli interessi fondamentali - rectius: di un obbligo erga omnes - ipsius animi promptitudinem si configura per il codice istitutivo-costitutivo dello Statuto di Roma, Statuto delle Nazioni Unite, Statuto del Consiglio d'Europa, Corte interamericana dei Diritti Umani, Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli. Il diritto internazionale riconosce all'individuo una personalità internazionale, derivante dalla circostanza che le convenzioni sui diritti umani lo rendono destinatario delle norme in esse contenute, vale a dire i patti delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali. diritti.

Tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente il proprio status politico.

Il diritto dei popoli come estensione dei concetti fondamentali della sua concezione della giustizia come equità alla sfera della società internazionale, intesa come società politica. I diritti universali





dell'uomo non sono separati dal diritto all'autodeterminazione dei popoli: uguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli. Gli Stati partecipanti rispettano l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione.

L'autodeterminazione è il diritto dei Popoli di scegliere liberamente il regime politico, economico, sociale.

Gli Stati partecipanti riaffermano l'importanza universale del rispetto e dell'effettivo esercizio da parte dei popoli della parità dei diritti e dell'autodeterminazione, per lo sviluppo di relazioni amichevoli tra loro nonché tra tutti gli Stati.

Ricordano inoltre l'importanza dell'impegno a sanzionare ed eliminare ogni forma di violazione di tale principio. Dagli obblighi, diritti e doveri derivanti dalle norme del diritto internazionale allo stato di diritto: tutti i poteri poggiano su trattati liberamente e democraticamente sottoscritti. In virtù dei principi che caratterizzano lo Stato di diritto, sulla tutela giurisdizionale dei popoli nell'autodeterminazione, autodeterminazione, autoidentificazione, solennemente proclamati e riconosciuti. Laddove esiste un conflitto tra i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e i diritti degli Stati, devono prevalere i primi.

Per Notifica all'Ufficio Registrazione Trattati Dell'ONU

**Mr.David Nanopoulos**

**Chief**

**United Nations Headquarters**

**Room No.DC2-0520**

**New York, NY 10017**

Per Notifica all'Ufficio Registrazione Trattati all' Unione Europea

**Servizio degli strumenti di ratifica**

**Direzione Generale Affari giuridici Commissione Europea**

**Rue Joseph II 70 / Josef II-straat 70**

**1000 (postal office Box: 1049) • Bruxelles / Brussel**

**Belgio**

